

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 493° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1999

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	6
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	12
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	26
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	»	30
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	56
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	61
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	63
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	65

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

**Organismi bicamerali**

RAI-TV .....	<i>Pag.</i>	85
Sul ciclo dei rifiuti .....	»	86
Riforma fiscale .....	»	90
Riforma amministrativa .....	»	92

**Sottocommissioni permanenti**

5 <sup>a</sup> - <i>Bilancio - Pareri</i> .....	<i>Pag.</i>	99
---	-------------	----

---

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1999

204ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

*Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Marcello Pera, in relazione al procedimento penale n. 17277/98R R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.*

*Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Marcello Pera, in relazione al procedimento penale n. 7067/99R pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.*

(R135 000, C21ª, 0092º) (R135 000, C21ª, 0093º)

La Giunta riprende l'esame congiunto, iniziato nella seduta del 16 giugno e proseguito nella seduta del 15 luglio 1999, delle richieste in epigrafe.

Il PRESIDENTE, richiamandosi alla relazione svolta nella seduta del 16 giugno scorso, ricorda che il senatore Pera ha sollevato due distinte questioni in ordine all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, rispettivamente nell'ambito di un procedimento penale apertosi nei suoi confronti a seguito della querela proposta dall'allora Procuratore della Repubblica, dottor Giancarlo Caselli, e dai sostituti procuratori, dottor Vittorio Teresi e dottor Antonio Ingroia, e nell'ambito di un procedimento penale apertosi nei suoi confronti a seguito della querela presentata dalla signora Stefania Ariosto. La querela del dottor Caselli e dei dottori Teresi e Ingroia si riferisce alle affermazioni rese dal senatore Pera in un articolo pubblicato su «Il Messaggero» del 14

gennaio 1999, avente ad oggetto l'operato di alcune Procure e contenente giudizi ritenuti offensivi sull'operato della Procura di Palermo. La querela della signora Ariosto si riferisce ad un articolo de «Il Messaggero» dell'11 dicembre 1997, nel quale il senatore Pera esprimeva giudizi ritenuti offensivi sulle dichiarazioni rese dalla querelante in relazione ad alcune vicende giudiziarie e sulla protezione a lei accordata.

Il Presidente ricorda che sono agli atti della Giunta entrambe le querele, trasmesse dall'Autorità giudiziaria a seguito della richiesta della Giunta stessa.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale intervengono i senatori MUNGARI, PASTORE, VALENTINO, RUSSO, che chiede il rinvio della discussione per consentire una maggiore riflessione sugli atti appena pervenuti, CALLEGARO, FASSONE ed il PRESIDENTE.

La Giunta respinge la proposta di rinvio avanzata dal senatore Russo.

Intervengono quindi i senatori FASSONE, RUSSO e LUBRANO DI RICCO.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento penale n. 17277/98R R.G.N.R a carico del senatore Marcello Pera, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva la proposta formulata dal Presidente.

Il senatore Callegaro è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento penale n. 7067/99R a carico del senatore Marcello Pera, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva la proposta formulata dal Presidente.

Il senatore Callegaro è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

***Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dall'onorevole Marco Boato, in relazione al procedimento civile n. 10890/90 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano***

(R135 000, C21<sup>a</sup>, 0096<sup>o</sup>)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 22 luglio e proseguito nella seduta del 27 luglio 1999.

Il PRESIDENTE comunica che l'onorevole Marco Boato ha trasmesso in data 14 settembre 1999 la documentazione attinente la questione di insindacabilità da lui sollevata, documentazione che la Giunta aveva ritenuto utile acquisire al fine della migliore valutazione dei fatti.

Il PRESIDENTE riassume quindi i termini della questione.

Prosegue la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori VALENTINO, PASTORE, RUSSO, che chiede il rinvio dell'esame per approfondire lo studio della copiosa documentazione prodotta dall'onorevole Boato, ed il PRESIDENTE.

La Giunta, accogliendo la proposta del senatore Russo, rinvia la discussione.

È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 15.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1999

**440<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

**(4197)** *Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*

**(4201)** *SEMENZATO. – Regolamentazione della pubblicità radiotelevisiva elettorale e referendaria*

**(4207)** *MANZELLA. – Disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva*  
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente VILLONE propone di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge in attesa della decisione del Presidente del Senato circa la questione di competenza sollevata dalla Commissione lavori pubblici e comunicazioni. Nel caso in cui la questione venga risolta con la conferma della competenza esclusiva della Commissione affari costituzionali, prospetta una successione dei lavori articolata in una fase di discussione generale, eventualmente preceduta dalla proposizione di questioni incidentali, da svolgere nella prossima settimana, con la possibilità di fissare un termine per gli emendamenti a martedì 28 settembre.

La Commissione prende atto.

**(4014)** *Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie*

**(1388-ter)** *Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*

**(3295) DEBENEDETTI.** - *Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale*

**(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI.** - *Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il senatore PARDINI, che ha assunto l'incarico di relatore dopo che il senatore Guerzoni è entrato a far parte di altra Commissione, svolge le proprie considerazioni introduttive sui disegni di legge in esame.

Si tratta di un tema più volte trattato nel corso della legislatura, dall'importanza assai notevole e dalla complessità rilevante: l'esercizio di servizi pubblici da parte degli enti locali nacque storicamente dall'esigenza di soddisfare bisogni collettivi e fu regolato in modo organico, per la prima volta, dal testo unico del 1925, ben presto rilevatosi inadeguato a rappresentare la diversa articolazione delle realtà operative. Ad esempio, si costituirono spontaneamente forme di esercizio diverse da quelle previste dal testo unico, come le convenzioni e le società per azioni. Dopo molto tempo, il legislatore ha riordinato la materia con gli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990, recanti una complessiva ridefinizione del sistema: esso è fondato su uno schema nel quale i comuni e le province provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Le forme di gestione sono articolate nella gestione in economia, nella concessione a terzi, nell'azienda speciale, nell'istituzione, nella società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale.

Il disegno di legge n. 4014, invece, riforma radicalmente il criterio di identificazione del servizio pubblico locale, che viene attribuito direttamente ai comuni e alle province, nella persistente finalità di realizzare obiettivi sociali promuovendo lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, in condizione di competitività imprenditoriale e senza discriminazioni sia tra gli utenti sia tra i gestori. La novità più rilevante, comunque, riguarda le forme di gestione, che per i servizi di erogazione di energia (esclusa quella elettrica) e del gas, di gestione del ciclo dell'acqua, di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati e del trasporto collettivo, devono essere affidati esclusivamente in base a gara, senza limitazioni territoriali, a società di capitali, anche a partecipazione pubblica, o a società cooperative a responsabilità limitata. Per gli altri servizi è invece possibile, oltre al sistema della gara, l'affidamento diretto a una società di capitali controllata dall'ente titolare del servizio e partecipata anche da altri soggetti pubblici e privati, nonché tramite l'istituzione e, solo eccezionalmente, in economia. Vi è dunque una inversione concettuale e di metodo, che antepone le forme di gestione di impresa a quelle tradizionali e presceglie la forma imprenditoriale quale forma esclusiva per i servizi di rilevanza industriale. L'impostazione è rivolta a

rimuovere ogni residuo centralista, fonte di molte inefficienze, senza tuttavia indulgere a una liberalizzazione priva di regole che potrebbe compromettere la funzione sociale dei servizi. Una privatizzazione integrale, infatti, può determinare la costituzione di monopoli privati in luogo di quelli pubblici, senza migliorare l'efficienza del sistema. Restano correttamente affidate agli enti locali, pertanto, le funzioni di controllo pubblico dirette ad assicurare l'efficienza e la redditività economica dei servizi ma anche a garantirne la funzione sociale.

Uno dei criteri più importanti introdotti dal testo in esame è quello della parità tra soggetti pubblici e privati. Altrettanto rilevante è il principio della dimensione territoriale ottimale per l'economicità della gestione, tale da rimuovere il limite proprio del territorio municipale, che ha costituito un vincolo all'espansione di impresa e un limite alla capacità competitiva del sistema. Altro fattore di innovazione dinamica è il termine di durata massima dell'affidamento, che assicura la rottura di monopoli consolidati, ma naturalmente comporta una serie di problemi nel regime transitorio. Sul piano dei principi desumibili dal disegno di legge, va sottolineato quello della separazione tra indirizzo, vigilanza e controllo da una parte e gestione del servizio dall'altra. Dalle indicazioni di principio appena riassunte derivano conseguenze normative da rendere pienamente coerenti all'obiettivo, sul quale vi è una larga convergenza anche tra gli interessati, di promuovere lo sviluppo competitivo del sistema senza mortificare le potestà proprie degli enti locali. In tale contesto, occorre far riferimento ad alcuni paradigmi di orientamento, come la normativa europea sui diversi settori (acqua, gas, trasporti), il principio di sussidiarietà, la parità tra pubblico e privato.

Vi è, inoltre, un problema di reciprocità con altri paesi europei, che induce a prevedere meccanismi tali da non consentire un possibile danno alle aziende italiane, pubbliche e private, senza tuttavia indulgere a tentazioni protezionistiche. Occorre creare, dunque, un sistema di imprese più omogeneo di quello attuale, risolvendo i problemi di parcellizzazione più volte rilevati, e promuovendo un'integrazione industriale sufficiente ad assicurare una capacità competitiva adeguata.

Il relatore, quindi, illustra le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 4014, che all'articolo 1 reca la riformulazione integrale degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990. Si sofferma, in particolare, sui problemi derivanti dal regime transitorio, previsto dall'articolo 2 del disegno di legge, laddove le proroghe degli affidamenti se non modulati in misura appropriata potrebbero determinare disparità di trattamento tra soggetti pubblici e soggetti privati, contraddicendo uno dei principi affermati nella nuova normativa proposta. Osserva, quindi, che il problema della durata degli affidamenti e della successione nel tempo di più gestori, coinvolge una valutazione molto critica sulla conservazione dei valori patrimoniali attuali, che deve suscitare l'attenzione del legislatore in modo da non determinare risultati perversi. Il lavoro legislativo deve essere pertanto orientato, a suo avviso, prevalentemente nella definizione di una normativa transitoria aderente alla realtà concreta e coerente ai principi affermati con i nuovi articoli 22 e 23 della legge n. 142. Solo in tal modo, infatti, si può conciliare il processo di razionalizzazione,

decentramento e crescita competitiva e il rispetto dei legittimi interessi degli enti locali in una materia quanto mai rilevante per la loro vita istituzionale.

Il presidente VILLONE avverte che sul disegno di legge proposto dal Governo non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, che potrebbe pertanto pronunciarsi anche sulla sussistenza o meno di variazioni di spese o di entrate, rilevanti per la prosecuzione dell'*iter* durante la sessione di bilancio, ai sensi dell'articolo 126, comma 11 del Regolamento.

Interviene quindi il senatore PELLEGRINO ponendo quesiti circa la prosecuzione dei lavori, anche in relazione allo svolgimento delle audizioni informali programmate in proposito.

Il presidente VILLONE risponde rammentando che sono state già svolte le audizioni informali delle associazioni degli enti locali, della CISPEL, della CONFINDUSTRIA e dell'ENI. Le audizioni proseguiranno nella settimana successiva, presumibilmente venerdì 24 settembre.

Nella discussione generale prende quindi la parola il senatore BESOSTRI, rilevando anzitutto che dalle audizioni informali finora svolte si desume un orientamento largamente condiviso di adesione ai principi enunciati nei nuovi articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990, come proposti nel disegno di legge del Governo. I problemi segnalati finora, infatti, riguardano prevalentemente il regime transitorio, previsto dall'articolo 2. Nondimeno, resta a suo avviso non chiarita una questione di fondo concernente l'individuazione di servizi pubblici locali in forza di una specifica disposizione di legge, attualmente vigente solo per l'acqua e per i rifiuti. Nel disegno di legge, inoltre, non è chiarito a sufficienza l'assetto del settore energetico poiché, escluso quello elettrico, non si tiene conto, evidentemente, che anche per il gas vi sarà presto una normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie. Altra questione è quella della durata degli affidamenti, che comporta riflessioni accurate sugli indennizzi e la valorizzazione degli impianti in caso di cambiamento del gestore. Sullo sfondo, dunque, appare la costituzione di un mercato competitivo, determinato da un processo di liberalizzazione che tuttavia non sarebbe effettivo se i soggetti in competizione non avessero pari opportunità. In vista di un mercato aperto, inoltre, la questione della reciprocità con aziende straniere risulta quanto mai rilevante, poiché le aziende di alcuni paesi europei operanti nei settori in questione sono particolarmente forti e agguerrite e potrebbero costituire società di diritto italiano capaci di soppiantare le aziende nazionali. In proposito segnala l'importanza di una normativa comunitaria dei servizi in concessione, che tuttavia è ancora di là da venire. A suo parere, dunque, non vi è una reale contrapposizione di interessi tra soggetti pubblici e soggetti privati, ma vi è piuttosto l'esigenza di favorire la costituzione di aziende italiane effettivamente competitive.

Il senatore PINGGERA osserva che il comma 2 del nuovo articolo 22 della legge del 1990, come formulato nel disegno di legge del Governo, include la gestione del ciclo dell'acqua nei servizi da affidare necessariamente a un gestore tramite gara: ciò a suo avviso determinerà problemi rilevanti per i comuni di minori dimensioni, dotati molto spesso di impianti efficienti. Osserva, pertanto, che in materia sarebbe ragionevole ipotizzare l'obbligatorietà della gara solo oltre un limite minimo di utenza, valutabile ad esempio nell'ordine di 15 mila abitanti.

Il senatore ANDREOLLI osserva che il disegno di legge proposto dal Governo propone una riforma radicale e molto attesa, che induce peraltro a valutarne la novità in rapporto all'assetto concreto dei servizi pubblici locali, caratterizzato soprattutto da una tradizionale frammentazione. Ritiene, pertanto, che il regolamento previsto dal disegno di legge dovrebbe essere maggiormente orientato, nel contenuto, dalla stessa legge di riforma, così da poter conciliare le ragioni dell'efficienza e quelle della parità di trattamento tra soggetti pubblici e privati con l'esigenza di non acuire i problemi connessi alle piccole dimensioni, che non potrebbero essere risolti, in ogni caso, mediante misure coercitive.

Il senatore PASTORE trova condivisibili, nell'impostazione, i nuovi articoli 22 e 23 della legge sugli enti locali, proposti con l'iniziativa del Governo: essi affermano principi importanti, come la concorrenza, la capacità competitiva delle imprese, la liberalizzazione del sistema. Si tratta dunque di un disegno coerente, che peraltro incontra difficoltà di realizzazione nelle aziende e nei comuni di piccola dimensione, come già evocato nel corso della discussione. Al riguardo sarebbe forse risolutiva una maggiore flessibilità del disegno di riforma, anche per assicurarne la capacità di adattamento alla diversa articolazione del servizio pubblico locale nelle varie parti del territorio nazionale; inoltre, vi è il problema della successione nella gestione degli impianti, aggravato dall'incertezza sulle proprietà delle reti: al riguardo occorre riflettere su un meccanismo congruo di indennizzi, che tenga conto anche dei finanziamenti già erogati per realizzare gli impianti. Quanto alla questione della reciprocità con le aziende straniere, essa dovrebbe essere effettiva e tale da prevenire una sorta di colonizzazione di fatto delle realtà locali italiane. Si tratta dunque di questioni di ordine politico ma anche di rilevante contenuto tecnico.

Il relatore PARDINI considera pertinenti e fondate le numerose osservazioni svolte sinora nella discussione generale: egli invita a riflettere, tuttavia, sulla circostanza che gli attori principali del sistema dei servizi pubblici locali hanno manifestato, in sede di audizioni informali, una condivisione di principio sull'impostazione del disegno di legge del Governo, segnalando questioni e problemi esclusivamente in merito al regime transitorio. La riforma è quindi considerata necessaria sia dagli enti locali sia dalle aziende pubbliche e private che operano nei settori interessati. Essi denunciano come fattori di grave disfunzione la dimensione inadeguata delle imprese e il limite territoriale della gestione e si

può ritenere che proprio per i piccoli comuni l'impulso ad aggregarsi per la gestione dei servizi costituisce non già un danno ma una opportunità di crescita. Anche nei confronti delle aziende straniere, la sola tutela possibile è quella consistente nella capacità di creare un mercato competitivo e aziende italiane sufficientemente forti, anche perché già nel sistema attuale una parte consistente degli affidamenti avviene mediante gare cui possono partecipare senz'altro le aziende straniere dei paesi comunitari. Occorre dunque definire un efficace regime transitorio, che non comporti danni insostenibili per i comuni e, soprattutto, non determini perdite patrimoniali a causa di un meccanismo non appropriato di avvicendamento temporale.

Il presidente VILLONE sottolinea nuovamente l'importanza dei disegni di legge in esame, che dovranno essere trattati in tempi serrati ma anche con molta accuratezza. Propone quindi di svolgere le previste audizioni informali nella settimana successiva, proseguendo poi nella discussione generale e fissando infine un termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione consente e il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1999

**472<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(4060) Deputati MANTOVANO ed altri. – Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

La senatrice SCOPELLITI preannuncia l'intenzione di chiedere a nome del Gruppo Forza Italia e con l'appoggio del prescritto numero di senatori la rimessione in sede referente del disegno di legge in titolo.

Riferisce il senatore Antonino CARUSO il quale rileva come il disegno di legge in esame intenda porre rimedio ad una situazione in cui, nei processi per reati di stampo mafioso, troppo spesso il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni a favore delle parti offese non si traduce in un'effettiva reintegrazione del danno patrimoniale da questi subito. In questa prospettiva l'articolato apporta una serie di correzioni della normativa vigente volta, tra l'altro, ad evitare che l'applicazione delle norme di cui alla legge n. 575 del 1965 e successive modificazioni venga nei fatti a privare gli interessati di cespiti patrimoniali su cui poter soddisfare le proprie ragioni. Le modifiche introdotte tengono altresì specificamente conto della circostanza che la partecipazione ai processi per reati di stampo mafioso implica per le parti civili oneri finanziari particolarmente rilevanti, in ordine ai quali, una volta che il reato è stato accertato, deve essere garantita la possibilità di un concreto ristoro.

Il disegno di legge è stato oggetto presso la Camera dei deputati di un esame approfondito che è durato all'incirca due anni e al quale ha

partecipato attivamente anche il Governo. Sebbene alcuni punti del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento potrebbero essere migliorati, ritiene che su di esso sia possibile esprimere un giudizio sostanzialmente positivo e che pertanto l'articolato potrebbe essere licenziato senza apportarvi modifiche che implicherebbero un ulteriore rinvio dell'approvazione definitiva di un provvedimento che arriva già troppo tardi rispetto alle attese non solo dei singoli interessati ma anche dell'intera collettività.

Passando ad esaminare più dettagliatamente il provvedimento in discussione il relatore si sofferma sull'articolo 1 dello stesso che istituisce il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, definendo altresì le fonti di finanziamento dello stesso. Tali fonti sono rappresentate da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue, nonché dalle disponibilità previste dal successivo articolo 2, il quale apporta alcune modificazioni all'articolo 2-*undecies* della legge n. 575 del 1965 e successive modificazioni. I correttivi apportati all'articolo 2-*undecies*, si propongono di consentire l'impiego a fini risarcitori dei cespiti patrimoniali di cui all'articolo stesso.

L'articolo 3 del disegno di legge istituisce, al comma 1, presso il Ministero dell'interno il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, mentre, al comma 4, stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo, di cui all'articolo 1, è attribuita alla CONSAP che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione: la natura dell'ente gestore mette in evidenza – ad avviso del relatore – il carattere mutualistico e assicurativo del Fondo.

L'articolo 4 stabilisce, poi, che hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile a favore dei quali sia stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa a carico di soggetti imputati del delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo, nonché dei delitti commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso.

Non facendosi osservazioni in senso contrario il presidente PINTO, considerato il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, decide di togliere la seduta con l'intesa che il relatore Antonino Caruso proseguirà la sua relazione in altra seduta della Commissione.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**473<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3699)** *Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta*

**(2751)** *CARUSO Antonino ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza delle notificazioni di atti giudiziari*

**(2974)** *GRECO ed altri. - Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili*

**(3615)** *CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile*

**(3639)** *FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo varato dal Comitato ristretto e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 31 marzo, a partire dagli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore Antonino CARUSO dà per illustrati gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Il RELATORE illustra, quindi, l'emendamento 1.1.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa all'espressione dei pareri.

Il relatore CENTARO esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 1.

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.1 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.3 e

1.4, mentre relativamente all'emendamento 1.5 il parere favorevole del Governo è accompagnato dall'invito ad una riformulazione.

Accogliendo l'invito del Governo, il senatore Antonino CARUSO modifica l'emendamento 1.5, riformulandolo nell'emendamento 1.5 (Nuovo testo).

Dopo che il presidente PINTO ha constatato la presenza del numero legale, posti separatamente in votazione, risultano approvati gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Il senatore FASSONE preannunzia un voto contrario sull'emendamento 1.1, esprimendo la convinzione che l'allungamento dei termini da 60 a 90 giorni creerà ritardi nello svolgimento dei procedimenti.

Il relatore CENTARO ritiene ingiustificata tale preoccupazione, considerando che, comunque, l'eventuale termine di 90 giorni riguarda soltanto la durata del deposito del plico presso l'ufficio postale.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento 1.1.

Posti separatamente ai voti, sono poi approvati gli emendamenti 1.4 e 1.5 (Nuovo testo).

Posto in votazione risulta altresì approvato l'articolo 1 nel testo modificato.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore Antonino CARUSO dà per illustrati gli emendamenti 2.4 e 2.5.

Il senatore CALLEGARO chiarisce che l'emendamento 2.1 intende ovviare ad una improprietà formale del testo proposto, chiarendo che l'ufficiale giudiziario non richiede ma effettua la notifica. Per quanto riguarda gli emendamenti 2.2 e 2.3, essi intendono, con diversa intensità, tutelare il diritto alla riservatezza dei soggetti che compaiono come destinatari dei plichi o mittenti negli istituendi registri degli atti restituiti, che dovranno essere tenuti presso gli uffici postali, limitando la possibilità di consultazione dei registri stessi.

Il senatore Antonino CARUSO si dichiara perplesso sulla scelta di limitare la ostensibilità di dati che sono comunque contenuti in registri pubblici e dovrebbero pertanto essere posti a conoscenza di tutti.

Seguono su tale aspetto ulteriori interventi dei senatori CALLEGARO – che ribadisce l'esigenza di tutela della riservatezza, da lui fortemente condivisa – RUSSO – il quale sottolinea come la natura delle informazioni che dovrebbero essere contenute negli istituendi registri non

gli sembri tale da implicare rischi su questo piano – e Antonino CARUSO – il quale richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di rispettare una generale esigenza di trasparenza, naturalmente correlata all'attività amministrativa.

Il relatore CENTARO esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti 2.4, 2.1 e 2.5, si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.3, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 2.2.

Il sottosegretario per la giustizia, AYALA, concorda con i pareri del relatore.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 2.4 e 2.1.

Il senatore CALLEGARO ritira l'emendamento 2.2.

Il senatore Antonino CARUSO propone la votazione per parti separate dell'emendamento 2.3, nel senso di porre in votazione prima la parte dell'emendamento dall'inizio fino alle parole: «copia per estratto» e poi la restante parte dell'emendamento.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il presidente PINTO pone, quindi, in votazione la prima parte dell'emendamento 2.3.

La Commissione respinge la prima parte dell'emendamento 2.3 come posta in votazione.

La restante parte dell'emendamento 2.3, messa in votazione, risulta invece approvata.

Senza discussione è quindi approvato l'emendamento 2.5.

L'articolo 2 è poi approvato dalla Commissione nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 3.1 su cui esprimono parere favorevole il relatore e il Rappresentante del Governo.

Posti separatamente ai voti, sono approvati l'emendamento 3.1, nonché l'articolo 3 come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore Antonino CARUSO aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.2. Illustra poi l'emendamento 4.1.

Il relatore CENTARO si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1.

Il sottosegretario AYALA concorda con il relatore.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 4.2.

Posti separatamente ai voti, sono approvati l'emendamento 4.1, nonché l'articolo 4 come emendato.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 5 e 6, si passa all'esame dell'articolo 7.

Il senatore VALENTINO fa proprio l'emendamento 7.1, che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente, su cui esprimono parere contrario il relatore e il Rappresentante del Governo.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 7.1.

Posto ai voti è approvato l'articolo 7.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Il senatore Antonino CARUSO rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.1 su cui esprimono parere favorevole il relatore e il Rappresentante del Governo.

Posti separatamente ai voti, sono approvati l'emendamento 8.1 nonché l'articolo 8 come emendato.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 9, 10 e 11, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore Antonino CARUSO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 12.4, 12.3 e 12.2.

Il relatore CENTARO illustra l'emendamento 12.1.

Segue un breve intervento del senatore RUSSO il quale riterrebbe opportuno un ulteriore approfondimento delle problematiche sottese agli emendamenti in esame.

Il relatore CENTARO esprime poi parere favorevole su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Posto ai voti, l'emendamento 12.4 viene approvato e risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 12.3, 12.2 e 12.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore Antonino CARUSO illustra gli emendamenti 13.2 e 13.1, richiamando, tra l'altro, l'attenzione sulla previsione contenuta nel comma 2 dell'emendamento 13.2 che prende in specifica considerazione le ipotesi in cui la notificazione di cui sia stata dichiarata la nullità, in quanto eseguita ai sensi delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime, riguardi un atto stragiudiziale.

Il relatore CENTARO illustra l'emendamento 13.3 sottolineando, in particolare, come la previsione di cui al comma 2 di tale emendamento consenta una vera e propria sanatoria *ex tunc* degli effetti delle notificazioni in precedenza effettuate ai sensi delle disposizioni della legge n. 890 del 1982 dichiarate costituzionalmente illegittime. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 13.2 e 13.1.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sull'emendamento 13.3 e parere contrario sugli emendamenti 13.1 e 13.2.

Segue un breve intervento del senatore FASSONE che ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione ispiratrice degli emendamenti riferiti all'articolo 13, pur manifestando alcune perplessità circa la formulazione testuale, in particolare, degli emendamenti 13.2 e 13.3.

Il relatore CENTARO, accogliendo un suggerimento del senatore Antonino Caruso, modifica l'emendamento 13.3 riformulandolo nell'emendamento 13.3 (Nuovo testo).

Il senatore Antonino CARUSO ritira l'emendamento 13.2.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 13.3 (Nuovo testo).

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 13.1.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO  
PREDISPOSTO PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. 3699 E CONGIUNTI**

**Art. 1.**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «l'atto» con le parole: «il plico»; le parole: «dell'atto» con le parole: «del plico» e le parole: «all'atto» con le parole: «al plico».*

**1.2**

CARUSO Antonino, BUCCIERO

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'atto» con le parole: «il plico»; le parole: «dell'atto» con le parole: «del plico», le parole: «all'atto» con le parole: «al plico» e le parole: «atto non ritirato» con le parole: «plico non ritirato».*

**1.3**

CARUSO Antonino, BUCCIERO

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «sessanta» con l'altra: «novanta» e la parola: «sessantesimo» con l'altra: «novantesimo».*

**1.1**

CENTARO

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «l'atto» con le parole: «il plico».*

**1.4**

CARUSO Antonino, BUCCIERO

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «nell'atto» con le parole: «nel plico».*

**1.5**

CARUSO Antonino, BUCCIERO

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

«e) il sesto comma è sostituito dal seguente:

“I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma sono posti a carico del mittente indicato nell’avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti”».

**1.5** (Nuovo testo)

CARUSO Antonino, BUCCIERO

## **Art. 2.**

*Al comma 1, al primo capoverso, sostituire le parole: «degli atti» con le parole: «dei plichi» e le parole: «dell’atto» con le parole: «del plico».*

**2.4**

CARUSO Antonino, BUCCIERO

*Al comma 1, al primo capoverso, sostituire le parole: «all’annotazione dell’ufficiale giudiziario che ha richiesto la notifica» con le seguenti: «all’annotazione dell’ufficiale giudiziario che ha effettuato la notifica».*

**2.1**

CALLEGARO

*Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente:*

«La consultazione dei registri di cui sopra è consentita esclusivamente ai notificandi, ai notificatori e ai notificati e possono essere rilasciate copie per estratto».

**2.2**

CALLEGARO

*Sostituire il secondo capoverso con il seguente:*

«Dei registri di cui al comma precedente è consentita la consultazione da parte del titolare di un interesse giuridicamente rilevante, cui deve essere rilasciata copia per estratto».

e aggiungere dopo il secondo capoverso il seguente:

«I registri previsti dal comma ottavo devono essere conservati presso gli uffici postali per un periodo di cinque anni computato con riferimento all'ultima notificazione riportata».

2.3

CALLEGARO

*Al comma 1, al secondo capoverso, sostituire la parola: «possono» con le parole: «, a richiesta degli interessati, ne devono».*

2.5

CARUSO Antonino, BUCCIERO

### Art. 3.

*Al comma 1, al primo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso».*

3.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO

### Art. 4.

*Al comma 1, nell'articolo 140 ivi richiamato, al primo capoverso, sostituire le parole: «affigge avviso in busta chiusa e sigillata del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento» con le seguenti: «rilascia avviso in busta chiusa e sigillata del deposito mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e dove essa non esista, affigge il detto avviso sulla porta, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento».*

4.2

CALLEGARO

*Al comma 1, nell'articolo 140 ivi richiamato, al primo capoverso, sostituire le parole: «in busta chiusa e sigillata del deposito» con le parole: «del deposito in busta chiusa e sigillata».*

4.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO

**Art. 7.**

*Al comma 1, nell'articolo 250 ivi richiamato, sostituire il secondo capoverso con il seguente:*

«L'intimazione, a richiesta della parte interessata, viene notificata dall'ufficiale giudiziario».

**7.1**

CALLEGARO

**Art. 8.**

*Al comma 1, al capoverso 3, sopprimere le parole: «o al procuratore».*

**8.1**

CARUSO Antonino, BUCCIERO

**Art. 12.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. – 1. La disposizione contenuta nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 3 della presente legge si applica, a pena di nullità della stessa, anche nel caso di notificazione dei biglietti di cancelleria previsti negli articoli 133 e 136 del codice di procedura civile, degli atti riguardanti illeciti amministrativi o contenenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, di verbali di accertamento o di contestazioni di infrazioni, quando essa non avvenga a mezzo del servizio postale, nonché nel caso di consegna o di notificazione di atti, di comunicazioni o di documenti da parte di organi della pubblica amministrazione, fatta eccezione per i certificati elettorali. L'ufficiale giudiziario o le altre persone incaricate della notificazione o della comunicazione consegnano o depositano l'atto o il documento in busta che provvedono a sigillare e su cui trascrivono il numero cronologico della notificazione o comunicazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso, se prevista».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

1. Nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quando la cartella non può essere notificata a mani proprie del destinatario, l'ufficiale della riscossione o le altre persone incaricate della notificazione consegnano o depositano la stessa in busta che provvedono a sigillare"».

**12.4**

CARUSO Antonino, BUCCIERO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'articolo 1» *con le parole:* «137, terzo comma, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 3»; *aggiungere, dopo le parole:* «nel caso di notificazione» *le parole:* «dei biglietti di cancelleria previsti negli articoli 133 e 136 del codice di procedura civile»; *sopprimere le parole:* «degli atti previsti dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,»; *sostituire le parole:* «Il soggetto incaricato della notificazione provvede» *con le parole:* «L'ufficiale giudiziario o le altre persone incaricate della notificazione provvedono».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

1. Nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quando la cartella non può essere notificata a mani proprie del destinatario, l'ufficiale della riscossione o le altre persone incaricate della notificazione consegnano o depositano la stessa in busta che provvedono a sigillare"».

**12.3**

CARUSO Antonino, BUCCIERO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «La disposizione contenuta nell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'articolo 1» *con le parole:* «La disposizione contenuta nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 3» *e le parole:* «Il soggetto incaricato della notificazione provvede» *con le parole:* «L'ufficiale giudiziario o le altre persone incaricate della notificazione provvedono».

**12.2**

CARUSO Antonino, BUCCIERO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «La disposizione contenuta nell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'articolo 1 della presente legge» *con le seguenti:* «La disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 137 del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 3 della presente legge».

**12.1**

CENTARO

**Art. 13.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Il giudice, quando, fuori dai casi previsti dall'articolo 160 del codice di procedura civile, dichiara la nullità della notificazione eseguita ai sensi dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 anteriormente al 20 novembre 1998, assegna alla parte un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce la prescrizione dei diritti ed ogni decadenza.

2. Qualora la notificazione di cui al precedente comma riguardi un atto stragiudiziale, la stessa si considera comunque idonea ad interrompere la prescrizione e ad impedire il prodursi di decadenze, a condizione che sia rinnovata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

**13.2**

CARUSO Antonino, BUCCIERO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Il giudice, quando rileva l'avvenuta notificazione ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza 22 settembre 1998, n. 346, in difetto di successiva sanatoria nell'ambito del relativo procedimento ne dispone la rinnovazione entro un termine perentorio.

Se la parte vi provvede ritualmente e tempestivamente, gli effetti sostanziali e processuali dell'atto si producono dal momento della precedente notificazione».

**13.3**

CENTARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Il giudice, quando rileva l'avvenuta notificazione ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982,

n. 890, dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza 22 settembre 1998, n. 346, in difetto di successiva sanatoria nell'ambito del relativo procedimento ne dispone la rinnovazione entro un termine perentorio.

2. Se la parte vi provvede ritualmente e tempestivamente, gli effetti sostanziali e processuali dell'atto si producono dal momento della precedente notificazione».

3. Qualora la notificazione di cui al comma 1 riguardi un atto stragiudiziale, la stessa si considera comunque idonea ad interrompere la prescrizione e ad impedire il prodursi di decadenze, a condizione che sia rinnovata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

**13.3** (Nuovo testo)

CENTARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Il giudice, quando, fuori dai casi previsti dall'articolo 160 del codice di procedura civile, dichiara la nullità della notificazione eseguita ai sensi dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 anteriormente al 20 novembre 1998, assegna alla parte un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce la prescrizione dei diritti ed ogni decadenza».

**13.1**

CARUSO Antonino, BUCCIERO

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1999

**235<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Martelli.**La seduta inizia alle ore 15,05.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario MARTELLI risponde all'interrogazione n. 3-02908 del senatore Corrao, riferendo che il processo per l'assassinio dei sette marinai italiani imbarcati sul mercantile «Lucina» si è concluso il 16 gennaio scorso, con la condanna a morte dei quattro imputati contumaci e la condanna all'ergastolo dell'imputato principale, presente in aula. Degli altri arrestati, tutti appartenenti al gruppo terroristico algerino denominato GIA, due sono stati condannati a pene minori e nove sono stati assolti. Si può pertanto affermare che i responsabili della strage compiuta nel porto di Djendjen in Algeria, nella notte tra il 6 e il 7 luglio del 1994, sono stati assicurati alla giustizia.

Infine precisa che i familiari delle vittime, non costituitisi parte civile durante il processo a causa del ritardo nella relativa notifica, hanno la facoltà di farlo entro il termine di 15 anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza. In loro assenza, ha assistito al processo un rappresentante dell'ambasciata d'Italia ad Algeri, che ha raccolto utili informazioni anche in merito ad eventuali seguiti procedurali.

Il senatore CORRAO si dichiara insoddisfatto per la risposta del rappresentante del Governo, sia per l'ovvia constatazione che i quattro imputati contumaci non sono stati affatto assicurati alla giustizia, sia perché rimangono molti aspetti oscuri nell'intera vicenda. È tuttora in corso presso la procura di Trapani un'indagine, nell'ambito della quale sembra siano ipotizzate responsabilità ad altri livelli per l'assalto al mercantile italiano.

Sottolinea poi che il Governo non ha fornito alcuna assistenza alle famiglie dei marinai italiani in occasione del processo, né ha preso in considerazione la possibilità di costituirsi esso stesso parte civile.

Il sottosegretario MARTELLI risponde all'interrogazione n. 3-02258 del senatore Servello, riguardante la direzione dell'istituto italiano di cultura di Mosca. A tal riguardo, informa che il Ministro degli affari esteri non ha ritenuto di rinnovare l'incarico di direttore di tale istituto alla professoressa Alessandra Latour, al termine del mandato biennale, e ha firmato il decreto di cessazione con decorrenza dal 14 settembre scorso. Le ragioni di tale decisione risiedono nella scarsa collaborazione della professoressa Latour con l'ambasciata italiana, nelle manchevolezze riscontrate nella gestione del personale e nella poca visibilità dell'attività svolta dall'istituto di cultura nell'ultimo biennio.

Peraltro la professoressa Latour ha presentato ricorso al TAR del Lazio contro il decreto di cessazione e la sua istanza sarà discussa il 28 ottobre prossimo.

Il senatore SERVELLO prende atto della risposta interlocutoria alla sua interrogazione ed esprime l'auspicio che il TAR del Lazio si pronunzi con sollecitudine, dal momento che è necessario superare al più presto l'attuale fase di incertezza in cui versa l'istituto italiano di cultura di Mosca.

Il sottosegretario MARTELLI risponde all'interrogazione n. 3-02207 dei senatori Servello e Magliocchetti, riguardante la situazione giuridica del compendio immobiliare che ospita l'istituto italiano di cultura di Lima. Tale complesso, che ospita anche la scuola privata italiana «Antonio Raimondi», è stato oggetto di una donazione allo Stato italiano nel 1971, quando vi era una minaccia di espropriazione da parte del governo militare peruviano. La donazione non è mai stata accettata dallo Stato italiano, a causa di un rilievo mosso dal Ministero del tesoro, che la ritenne viziata da circostanze di forza maggiore.

Nel 1979 l'Associazione Raimondi chiese la formale restituzione dell'immobile, che non rischiava più di essere espropriato. Il Ministero degli esteri ha richiesto un parere al Consiglio di Stato, che si è espresso nel senso di perfezionare la procedura di ratifica dell'accettazione e di negoziare con l'Associazione Raimondi lo scambio con un altro immobile idoneo ad essere la sede dell'istituto di cultura. Lo strumento tecnico suggerito è la permuta o, in alternativa, la vendita dell'immobile all'Associazione a un prezzo convenzionale, in relazione all'impegno di reperire in breve tempo una nuova sede per l'istituto.

In seguito al parere del Consiglio di Stato, il Ministero degli esteri ha chiesto alla direzione generale del demanio l'adozione di un decreto che perfezioni l'accettazione dell'immobile donato allo Stato italiano.

Il senatore SERVELLO si dichiara insoddisfatto per la risposta del Governo, da cui si evince che vi è stato un comportamento omissivo prolungato per quasi tre decenni, visto che solo ora si è attivata la pro-

cedura per accettare la donazione di un enorme complesso edilizio nella capitale del Perù.

*IN SEDE REFERENTE*

**(4101) Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci - TIR - conclusa a Ginevra il 14 novembre 1975, adottati dal Comitato amministrativo il 27 giugno 1997**

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore VERTONE GRIMALDI, il quale sottolinea l'opportunità degli emendamenti alla Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci, fatta nel 1975 e ratificata dall'Italia nel 1982. Tali emendamenti, adottati dal Comitato amministrativo nel giugno 1997, modificano numerose disposizioni di tale convenzione, allo scopo di facilitare i trasporti internazionali effettuati con veicoli stradali, nonché di semplificare e armonizzare le formalità amministrative.

Tra l'altro, si è istituita la Commissione esecutiva TIR, le cui riunioni si terranno presso il Segretariato della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, con sede a Ginevra. Per la partecipazione dei funzionari italiani a tali riunioni è ipotizzata una spesa annua di 124 milioni di lire.

In conclusione il relatore raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Il senatore SERVELLO condivide le conclusioni del relatore e annunzia il suo voto favorevole.

Il presidente MIGONE avverte che la 1<sup>a</sup> e la 5<sup>a</sup> Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge.

La Commissione dà infine mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

**(4158) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria veterinaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, fatto a Roma il 19 settembre 1997, approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore VERTONE GRIMALDI, il quale fa presente che la convenzione in esame è stata stipulata al fine di preservare il territorio dell'Italia e della Moldova da possibili malattie infettive degli animali e di facilitare il commercio di animali vivi, nonché di prodotti di origine animale. A tal fine si prevede la più ampia collaborazione tra le autorità sanitarie dei due Stati.

Ricordato che il disegno di legge non comporta oneri finanziari e che è stato già approvato dalla Camera dei deputati, ne auspica la definitiva approvazione.

Il sottosegretario MARTELLI concorda con il relatore.

Il presidente MIGONE avverte che la 1<sup>a</sup> e la 5<sup>a</sup> Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge.

La Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1999

**207<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(4129) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998**

**(4130) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999**

(Seguito dell'esame congiunto; disgiunzione dell'esame e conclusione per i disegni di legge n. 4129 e n. 4130)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario MACCIOTTA, in sede di replica, ritiene utile portare a conoscenza della Commissione elementi conoscitivi riassunti in alcune tabelle che consegna alla Presidenza. Il dato più rilevante è lo scarto tra la previsione del fabbisogno stimata nel giugno 1996, pari a 115.800 miliardi, e l'analoga previsione del giugno 1999, pari a 53.800 miliardi, scarto che diventa ancora più significativo se si considera che il dato effettivo potrà verosimilmente migliorare rispetto a quello stimato. Anche il confronto con gli altri paesi mostra che l'evoluzione del disavanzo europeo rispetto al PIL, seppure in costante diminuzione, si colloca nel 1998 a circa 8 punti in più del valore italiano; in particolare, l'incidenza del costo degli interessi diminuisce per l'Italia in misura molto più consistente di quanto nello stesso periodo diminuisca il corrispondente dato europeo. Occorre poi tener conto delle variazioni intervenute nella consistenza del personale del pubblico impiego che, secondo quanto ricordato dalla Corte dei conti, nel periodo 1996-1997 dimi-

nuisce dell'1,96 e nel periodo 1997-1998 del 2,46 per cento. Nel riconoscere a tale riguardo che i meccanismi vigenti per la mobilità non hanno registrato un funzionamento soddisfacente, nell'imminenza del trasferimento di nuove funzioni al livello periferico della pubblica amministrazione, prospetta l'opportunità di individuare nell'ambito del prossimo disegno di legge finanziaria idonei strumenti di incentivazione. Buon esito ha invece dato l'applicazione del patto di stabilità, ad eccezione del comparto sanitario; potrebbe essere quindi il momento di ipotizzare meccanismi premiali per gli enti più virtuosi, perfezionando nel contempo il sistema dei controlli per renderli effettuabili in tempo reale. Soffermandosi sui risultati della lotta all'evasione, sottolinea in primo luogo gli effetti positivi che ne sono derivati sul piano dell'equità tra soggetti concorrenti sul mercato; in secondo luogo, rileva che la previsione di un incremento del gettito derivante dalle misure antievasione è confortata dai dati relativi al gettito dell'IVA che nei primi sei mesi del 1999 è stato pari a quello dei primi mesi del 1998 che scontavano però un incremento delle aliquote; analogamente un altro dato significativo, relativo al gettito delle collaborazioni prestate in modo coordinato e continuativo, mostra dal 1997 al 1999 un andamento crescente, passando da circa 8.500 miliardi dei primi sei mesi del 1997 a circa 11.300 miliardi dei primi sei mesi del 1999. Dopo aver ricordato gli effetti positivi della politica delle privatizzazioni con particolare riferimento all'inflazione, fa presente che tale politica ha funzionato quale stimolo per il potenziamento anche degli enti rimasti nell'ambito della proprietà pubblica. Infine, con riferimento alle richieste formulate dal senatore Marino, fa presente che le entrate da dividendi nell'agosto 1999 ammontano a circa 6.300 miliardi e tuttavia sarebbe auspicabile attribuire al fondo per l'occupazione, al momento della predisposizione del consuntivo relativo al 2000, solo quelle risorse per le quali l'Eurostat avrà riconosciuto l'iscrizione all'entrata; si tratta comunque di un importo pari, a suo avviso, a non meno di 250 miliardi.

Il presidente COVIELLO avverte che l'esame dei disegni di legge n. 4129 e n. 4130 proseguirà disgiuntamente.

Si passa quindi all'esame dell'unico emendamento al disegno di legge n. 4129.

Il senatore AZZOLLINI dà per illustrato l'emendamento 7.1.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.1 viene posto ai voti e respinto.

Dopo una dichiarazione di voto contrario da parte dei senatori AZZOLLINI

e MANTICA, la Commissione conferisce mandato ai relatori di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 4129.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 4130.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibile l'emendamento 1.tab.17.1.

Il senatore AZZOLLINI dà per illustrati gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario MACCIOTTA, nell'illustrare gli emendamenti presentati, evidenzia che si tratta di aggiustamenti di ridotta entità – per un importo complessivo pari a circa 60 miliardi – di unità previsionali relative a spese di funzionamento; fa presente inoltre che, al fine di mantenere inalterato il miglioramento del saldo netto da finanziare proposto con il disegno di legge di assestamento, sono state individuate compensazioni interne nell'ambito degli stati di previsione o sui fondi di riserva.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 1.tab.2.1.

Il senatore AZZOLLINI dichiara che, contrariamente alle proposte governative, l'emendamento 1.tab.2.2 mira a ridurre la spesa corrente, individuando le voci di spesa inefficaci – spesso inutili – tuttora presenti nel bilancio dello Stato.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.tab.2.2, 1.tab.2.3, 1.tab.2.4, 1.tab.2.5, 1.tab.2.6, 1.tab.2.7, 1.tab.2.8 e 1.tab.2.12.

Dopo che il relatore CRESCENZIO ha formulato il proprio avviso favorevole, sono separatamente posti ai voti e accolti gli emendamenti 1.tab.2.10, 1.tab.3.1 e 1.tab.3.2.

Il sottosegretario MACCIOTTA ritira l'emendamento 1.tab.3.5.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.tab.3.3, 1.tab.3.4, 1.tab.3.6 e 1.tab.3.8.

Con il parere favorevole del RELATORE, viene accolto l'emendamento 1.tab.3.7.

Dopo che il senatore AZZOLLINI ha ribadito che i propri emendamenti sono finalizzati a ridurre la spesa corrente non produttiva senza incidere sulle spese obbligatorie, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.tab.3.9 e 1.tab.3.11.

Con il parere favorevole del relatore CRESCENZIO, sono separatamente posti ai voti e accolti gli emendamenti 1.tab.3.12, 1.tab.3.13, 1.tab.3.14, 1.tab.3.15, 1.tab.3.16 e 1.tab.3.17.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che l'emendamento 1.tab.3.18 (nuovo testo) incrementa la dotazione dell'unità previsionale del Ministero dei lavori pubblici relativa al patrimonio culturale non statale per consentire il completamento degli interventi a favore della Torre di Pisa.

Dopo che il relatore CRESCENZIO ha formulato il proprio avviso favorevole, con il voto favorevole dei senatori AZZOLLINI e MANTICA, l'emendamento 1.tab.3.18 (nuovo testo) viene accolto.

Il relatore CRESCENZIO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.tab.3.19, 1.tab.3.20, 1.tab.3.21 e 1.tab.4.4; formula, altresì, parere contrario sugli emendamenti 1.tab.4.1, 1.tab.4.2 e 1.tab.4.3.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 1.tab.3.19, 1.tab.3.20 e 1.tab.3.21; dopo che il sottosegretario MACCIOTTA ha concordato con le osservazioni del relatore, sono, quindi, respinti gli emendamenti 1.tab.4.1, 1.tab.4.2 e 1.tab.4.3.

Dopo una dichiarazione di voto contrario dei senatori AZZOLLINI e MANTICA, con il parere favorevole del RELATORE, viene accolto l'emendamento 1.tab.4.4.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.tab.4.5, 1.tab.4.6, 1.tab.4.7, e 1.tab.5.1.

Dopo che il relatore CRESCENZIO ha espresso parere favorevole, viene accolto l'emendamento 1.tab.5.2.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.tab.5.3, 1.tab.5.4, 1.tab.6.1, 1.tab.6.2, 1.tab.7.1, 1.tab.7.2, 1.tab.7.3, 1.tab.7.4, 1.tab.8.1, 1.tab.8.2, 1.tab.8.3, 1.tab.8.4, 1.tab.8.5, 1.tab.8.6, 1.tab.9.1, 1.tab.9.2, 1.tab.10.1 e 1.tab.10.2.

Dopo che il relatore CRESCENZIO ha formulato parere favorevole, viene accolto l'emendamento 1.tab.10.2.bis.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.tab.10.3, 1.tab.10.4, 1.tab.10.5, 1.tab.11.1, 1.tab.11.2, 1.tab.12.1, 1.tab.12.2, 1.tab.12.3, 1.tab.13.1, 1.tab.14.1 e 1.tab.15.1.

Il relatore CRESCENZIO esprime avviso favorevole sugli emendamenti 1.tab.15.2 e 1.tab.19.2; esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 1.tab.18.1, 1.tab.19.1 e 1.tab.20.1.

Dopo che il sottosegretario MACCIOTTA ha concordato con il RELATORE, posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti

1.tab.15.2 e 1.tab.19.2 e respinti gli emendamenti 1.tab.18.1, 1.tab.19.1 e 1.tab.20.1.

Il senatore AZZOLLINI, nel rilevare che gli emendamenti presentati dal Governo sono diretti ad incrementare le spese di funzionamento mediante utilizzazione di risorse presenti sui fondi di riserva, evidenzia che tale politica di bilancio non consente il contenimento della spesa corrente e impedisce il rafforzamento della spesa in conto capitale. In relazione a quest'ultima, rileva che i dati presentati dal sottosegretario Macciotta mostrano l'insufficienza della spesa destinata agli investimenti a livello europeo; dopo aver sottolineato che il basso livello di investimenti contribuisce a ridurre il potenziale di crescita dell'economia, fa presente che le cause della scarsa dinamica dell'economia nazionale non risultano adeguatamente spiegate. Preannuncia, quindi, il proprio voto contrario sul disegno di legge in titolo.

Il senatore MANTICA, dopo aver rilevato che i dati macroeconomici comparati esposti dal sottosegretario Macciotta non sono comparabili a causa delle diverse legislazioni nazionali, sottolinea che il mero riconoscimento che gli obiettivi di finanza pubblica sono stati perseguiti appare una valutazione formale, in quanto non sembra tenere conto degli effetti sull'economia delle politiche attuate; una analisi più approfondita evidenzia un Paese con gravi carenze e fortemente penalizzato nella competizione internazionale. Nel condividere le osservazioni formulate dal senatore Azzollini, esprime il proprio voto contrario sul disegno di legge in titolo.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 4130.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 4129

### Art. 7.

*Sopprimere l'articolo.*

**7.1**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4130**

*Alla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 1.1.1.0:

CP:

CS: - 1.400.000.

**1.Tab.2.1** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 2.1.1.1:

CP: - 1.000.000;

CS: - 7.600.000.

**1.Tab.2.2** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 2.1.1.2:

CP: - 6.200.000;

CS: - 6.000.000.

**1.Tab.2.3** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 2.1.2.2:

CP: - 3.700.000;

CS: - 3.700.000.

**1.Tab.2.4** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 2.1.2.11:

CP:

CS: - 30.000.000.

**1.Tab.2.5** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 2.1.3.3:

CP: - 1.400.000;

CS: - 1.400.000.

**1.Tab.2.6** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 2.2.1.5:

CP:

CS: - 30.000.000.

Unità previsionale di base 6.2.1.1:

CP:

CS: + 30.000.000.

**1.Tab.2.7** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 3.1.1.0:

CP: - 1.600.000;

CS: - 2.300.000.

**1.Tab.2.8** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Nella tabella 02 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), e nella tabella 03 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), introdurre le seguenti modificazioni:*

Istituto nazionale di statistica 9.1.2.1:

CS: + 100.000.000.

Fondi di riserva 7.1.3.1:

CS: - 100.000.000.

**1.Tab.2.10**

IL GOVERNO

*Alla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 17.1.2.3:

CP: - 4.700.000;

CS: - 4.700.000.

**1.Tab.2.12**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Nella tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), introdurre le seguenti modificazioni:*

Funzionamento 1.1.1.0:

CP: + 63.000;

CS: + 63.000.

Fondi di riserva 7.1.3.1:

CP: - 63.000;

CS: - 63.000.

**1.Tab.3.1**

IL GOVERNO

*Nella tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), introdurre le seguenti modificazioni:*

Fondi da ripartire per oneri di personale 7.1.3.5:

CP: - 400.000;

CS: - 400.000.

Funzionamento 2.1.1.0:

CP: + 400.000;

CS: + 400.000.

**1.Tab.3.2**

IL GOVERNO

*Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del Bilancio e della programmazione economica), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 2.1.4.4:

CP: - 12.300.000;

CS: - 12.300.000.

**1.Tab.3.3**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 18 (Stato di previsione del Ministero dell'interno), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 5.1.2.1:

CP:

CS: + 600.000.000.

*Conseguentemente alla tabella 3 (Stato di previsione ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 3.1.3.6:

CP:

CS: - 400.000.000.

*Conseguentemente alla tabella 3 (Stato di previsione ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 3.1.2.4:

CP:

CS: - 100.000.000.

*Conseguentemente alla tabella 7 (Stato di previsione ministero della pubblica istruzione), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 2.1.1.1:

CP:

CS: - 100.000.000.

**1.Tab.3.4**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), apportare le seguenti variazioni:*

Fondi da ripartire per oneri di personale 7.1.3.5:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

Garanzie di scambio 3.1.2.17:

CP: + 200.000.000;

CS: + 200.000.000.

**1.Tab.3.5**

IL GOVERNO

*Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 3.1.2.21:

CP:

CS: - 3.000.000.000.

**1.Tab.3.6**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), apportare le seguenti variazioni:*

8 per mille IRPEF confessioni religiosi 3.1.2.23:

CP: + 84.000;

CS: + 84.000.

8 per mille IRPEF Stato 7.1.2.14:

CP: + 25.000;

CS: + 25.000.

Fondi di riserva 7.1.31.:

CP: - 109.000;

CS: - 109.000.

**1.Tab.3.7**

IL GOVERNO

*Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 3.1.2.24:

CP: - 30.000.000

CS: - 3.000.000.

**1.Tab.3.8**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 3* (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), *apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 3.1.2.26:

CP:

CS: - 2.000.000.

**1.Tab.3.9**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 3* (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), *apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 3.3.1.3:

CP: - 50.300.000.000

CS: - 50.300.000.000.

**1.Tab.3.11**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Nella tabella 3* (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), *apportare le seguenti variazioni:*

Fondi di riserva 7.1.3.1:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

*Nella tabella 8* (Stato di previsione del Ministero dell'interno), *apportare le seguenti variazioni:*

Spese generali di funzionamento 7.1.1.1:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

**1.Tab.3.12**

IL GOVERNO

*Nella tabella 3* (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), *apportare le seguenti variazioni:*

Fondi di riserva 7.1.3.1:

CP: -;

CS: - 42.000.000.

*Nella tabella 8 (Stato di previsione del Ministero dell'interno), apportare le seguenti variazioni:*

Servizio informazioni e sicurezza democratica 1.1.2.1:

CP: -;  
CS: + 10.000.000.

*Nella tabella 12 (Stato di previsione del Ministero della difesa), apportare le seguenti variazioni:*

Servizio per le informazioni e la sicurezza militare 1.1.2.1:

CP: -;  
CS: + 32.000.000.

**1.Tab.3.13**

IL GOVERNO

*Nella tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), apportare le seguenti variazioni:*

Fondi di riserva 7.1.3.1:

CP: - 41.000.000;  
CS: - 41.000.000.

*Nella tabella 5 (Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia), apportare le seguenti variazioni:*

Informatica di servizio 4.2.1.3:

CP: + 41.000.000;  
CS: + 41.000.000.

**1.Tab.3.14**

IL GOVERNO

*Nella tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), apportare le seguenti variazioni:*

Fondi di riserva 7.1.3.1:

CP: -;  
CS: - 37.616.000.

*Nella tabella 8 (Stato di previsione del Ministero dell'interno), apportare le seguenti variazioni:*

Spese generali di funzionamento 4.1.1.1:

CP: -;  
CS: + 1.000.000.

Formazione e addestramento 4.1.1.2:

CP: -;  
CS: + 2.000.000.

Mezzi operativi e strumentali 4.1.1.3:

CP: -;  
CS: + 34.616.000.

**1.Tab.3.15**

IL GOVERNO

*Nella tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), apportare le seguenti variazioni:*

Fondi di riserva 7.1.3.1:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

*Nella tabella 5 (Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia), apportare le seguenti variazioni:*

Informatica di servizio 4.2.1.3:

CP: + 10.000.000;  
CS: + 10.000.000.

**1.Tab.3.16**

IL GOVERNO

*Nella tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), apportare le seguenti variazioni:*

Fondi di riserva 7.1.3.1:

CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000.

*Nella tabella 8 (Stato di previsione del Ministero dell'interno), apportare le seguenti variazioni:*

Mezzi operativi e strumentali 7.1.1.3:

CP: + 5.000.000;  
CS: + 5.000.000.

**1.Tab.3.17**

IL GOVERNO

*Nella tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), apportare le seguenti variazioni:*

Fondi di riserva 7.1.3.1:

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

*Nella tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:*

Patrimonio culturale non statale 6.2.1.16:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

**1.Tab.3.18** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Nella tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), apportare le seguenti variazioni:*

Fondi di riserva 7.1.3.1:

CP: - 650.000;

CS: - 650.000.

*Nella tabella 11 (Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni), apportare le seguenti variazioni:*

Funzionamento 4.1.1.0:

CP: + 650.000;

CS: + 650.000.

**1.Tab.3.19**

IL GOVERNO

*Nella tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), apportare le seguenti variazioni:*

Fondi di riserva 7.1.3.1:

CP: - 350.000;

CS: - 350.000.

*Nella tabella 16 (Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero), apportare le seguenti variazioni:*

Funzionamento 2.1.1.0:

CP: + 350.000;

CS: + 350.000.

**1.Tab.3.20**

IL GOVERNO

*Nella tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), apportare le seguenti variazioni:*

Fondi di riserva 7.1.3.1:

CP: - 300.000;

CS: - 300.000.

*Nella tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:*

Funzionamento 1.1.1.0:

CP: + 300.000;

CS: + 300.000.

**1.Tab.3.21**

IL GOVERNO

*Alla tabella 4 (Stato di previsione del Ministero delle finanze), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 1.1.1.1:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.500.000.

**1.Tab.4.1**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 4 (Stato di previsione del Ministero delle finanze), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 2.1.1.0:

CP: - 250.000;

CS: - 2.000.000.

**1.Tab.4.2**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 4 (Stato di previsione del Ministero delle finanze), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 3.1.3.1:

CP: - 10.000.000;

CS: - 70.000.000.

**1.Tab.4.3** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Nello stato di previsione del Ministero delle finanze - tabella n. 4 - apportare le seguenti variazioni:*

Funzionamento 4.1.1.0:

CP: - 100.000.000;

CS: - 50.000.000.

Centri autorizzati di assistenza fiscale 4.1.2.4:

CP: + 100.000.000;

CS: + 50.000.000.

**1.Tab.4.4** IL GOVERNO

*Alla tabella 4 (Stato di previsione del Ministero delle finanze), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 6.1.1.0:

CP:

CS: - 8.000.000.

**1.Tab.4.5** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 4 (Stato di previsione del Ministero delle finanze), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 6.1.3.2:

CP: - 1.200.000;

CS: - 2.500.000.

**1.Tab.4.6** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 4 (Stato di previsione del Ministero delle finanze), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 7.1.1.1:

CP: - 800.000;

CS: - 15.500.000.

**1.Tab.4.7** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 5 (Stato di previsione Ministero di grazia e giustizia), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 2.1.4.1:

CP: - 7.200.000;

CS: - 7.200.000.

**1.Tab.5.1** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Nella tabella 5 (Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia), apportare le seguenti variazioni:*

Spese di giustizia 4.1.2.1:

CP: - 49.000.000;

CS: - 49.000.000.

Funzionamento 4.1.1.0:

CP: + 49.000.000;

CS: + 49.000.000.

**1.Tab.5.2** IL GOVERNO

*Alla tabella 5 (Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 4.1.1.0:

CP: - 40.000.000;

CS: - 20.000.000.

**1.Tab.5.3** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 5 (Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 5.1.1.0:

CP: - 4.000.000;

CS: - 20.000.000.

**1.Tab.5.4** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 6 (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 2.1.3.1:

CP: - 2.000.000;

CS: - 3.000.000.

**1.Tab.6.1** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 6 (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 4.1.2.4:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

**1.Tab.6.2** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 7 (Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 1.1.1.1:

CP:

CS: - 1.000.000.

**1.Tab.7.1** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 7 (Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 1.1.2.1:

CP:

CS: - 900.000.

**1.Tab.7.2** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 7 (Stato di previsione del Ministero delle pubblica istruzione), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 2.1.3.4:

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

**1.Tab.7.3** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 7 (Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 9.1.1.1:

CP:

CS: - 800.000.

**1.Tab.7.4** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 8 (Stato di previsione del Ministero dell'interno), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 2.1.1.0:

CP: - 20.800.000;

CS: - 20.500.000.

**1.Tab.8.1** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Nella tabella 8 (Stato di previsione del Ministero dell'interno), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 2.1.4.1:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

**1.Tab.8.2** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Nella tabella 8 (Stato di previsione del Ministero dell'interno), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 4.1.1.1:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

**1.Tab.8.3** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Nella tabella 8 (Stato di previsione del Ministero dell'interno), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 7.1.1.1:

CP: - 25.000.000;

CS: - 40.000.000.

**1.Tab.8.4** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Nella tabella 8 (Stato di previsione del Ministero dell'interno), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 7.1.1.3:

CP: - 10.000.000;

CS: - 1.700.000.

**1.Tab.8.5** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Nella tabella 8 (Stato di previsione del Ministero dell'interno), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 7.1.2.1:

CP: - 10.000.000;

CS: - 4.000.000.

**1.Tab.8.6** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Nella tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 2.1.1.0:

CP: -;

CS: - 5.000.000.

**1.Tab.9.1** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Nella tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 2.1.4.1:

CP: - 1.200.000;

CS: - 8.200.000.

**1.Tab.9.2** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Nella tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 1.1.1.0:

CP: -;  
CS: - 1.700.000.

**1.Tab.10.1** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Nella tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 2.1.1.0:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 15.000.000.

**1.Tab.10.2** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Nella tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:*

Funzionamento 2.1.1.0:

CP: - 300.000;  
CS: - 300.000.

Funzionamento 7.1.1.0:

CP: + 300.000;  
CS: + 300.000.

**1.Tab.10.2-bis**

IL GOVERNO

*Nella tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 7.1.3.1:

CP: - 7.000.000;  
CS: - 7.000.000.

**1.Tab.10.3** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 10 (Stato di previsione Ministero dei Trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 10.1.1.1:

CP: - 3.000.000;

CS: - 10.000.000.

**1.Tab.10.4** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 10 (Stato di previsione Ministero dei Trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 10.1.1.5:

CP: - 2.400.000;

CS: - 4.000.000.

**1.Tab.10.5** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 11 (Stato di previsione Ministero delle Comunicazioni), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 3.1.1.0:

CP: - 100.000;

CS: - 4.200.000.

**1.Tab.11.1** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 11 (Stato di previsione Ministero delle Comunicazioni), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 3.1.3.1:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

**1.Tab.11.2** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 12 (Stato di previsione Ministero delle Comunicazioni), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 1.1.1.0:

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

**1.Tab.12.1** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 12 (Stato di previsione Ministero delle Comunicazioni), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 24.1.4.1:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

**1.Tab.12.2** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 12 (Stato di previsione Ministero della Difesa), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 25.1.3.1:

CP: - 15.000.000;

CS: - 35.000.000.

**1.Tab.12.3** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 13 (Stato di previsione Ministero per le politiche agricole), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 2.1.4.1:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

**1.Tab.13.1** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 14 (Stato di previsione Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 7.1.1.0:

CP:

CS: - 1.000.000.

**1.Tab.14.1** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 15 (Stato di previsione Ministero del lavoro e della previdenza sociale), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 2.1.4.1:

CP: - 4.400.000;

CS: - 4.400.000.

**1.Tab.15.1** VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 15 (Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), introdurre le seguenti variazioni:*

Sostegno alle gestioni previdenziali 4.1.2.10:

CP: + 5.300.000.000;

CS: + 5.300.000.000.

Copertura fabbisogno finanziario gestioni previdenziali 4.1.2.14:

CP: - 5.300.000.000;

CS: - 5.300.000.000.

**1.Tab.15.2**

IL GOVERNO

*Alla tabella 17 (Stato di previsione del Ministero della sanità), introdurre le seguenti variazioni:*

Assistenza sanitaria italiani all'estero 2.1.2.4:

CP:

CS: - 20.000.000.

Riqualificazione assistenza sanitaria 5.2.1.3:

CP:

CS: - 10.000.000.

Informatica di servizio 5.2.1.4:

CP:

CS: - 5.000.000.

Edilizia sanitaria 5.2.1.5:

CP:

CS: - 25.000.000.

Ricerca scientifica 7.1.2.1:

CP:

CS: + 60.000.000.

**1.Tab.17.1**

IL GOVERNO

*Alla tabella 18 (Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 4.1.1.0:

CP: - 8.000.000;

CS: - 19.000.000.

**1.Tab.18.1**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 19 (Stato di previsione Ministero dell'Ambiente), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 1.1.1.0:

CP:

CS: - 1.800.000.

**1.Tab.19.1**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Alla tabella 19 (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente), introdurre le seguenti variazioni:*

Funzionamento 1.1.1.0:

CP: - 40.000;

CS: - 40.000.

Funzionamento 2.1.1.0:

CP: - 51.000;

CS: - 51.000.

Fondi da ripartire per oneri di personale 2.1.4.1:

CP: + 91.000;

CS: + 91.000.

**1.Tab.19.2**

IL GOVERNO

*Alla tabella 20 (Stato di previsione Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica), apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 4.2.1.3:

CP: - 7.000.000;

CS: - 7.000.000.

**1.Tab.20.1**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1999

**344<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(4194)** *Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica*, approvato dalla Camera dei deputati

**(2905)** *PERA ed altri. - Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e finanziamenti statali*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore MONTICONE illustra il contenuto del disegno di legge n. 4194, osservando in margine che il disegno di legge n. 2905 contiene norme di riforma dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, di fatto superate dalla trasformazione del predetto Osservatorio in Comitato nazionale operata dall'articolo 1 del disegno di legge di iniziativa governativa. La nuova disciplina del sistema di valutazione degli atenei rappresenta d'altronde, prosegue il relatore, uno dei punti di maggiore rilievo del provvedimento governativo. Essa è infatti fondamentale per la piena realizzazione del processo autonomistico in atto e ne rappresenta, per alcuni versi, la conseguenza necessaria.

Il relatore si sofferma quindi analiticamente sulle funzioni che dovrà assumere l'istituendo Comitato nazionale: raccolta delle informazioni, monitoraggio, espressione di giudizi sulla base dei quali il Ministero dovrà calibrare le quote di finanziamento e di riequilibrio nei confronti dei singoli atenei. Parallelamente al Comitato nazionale, saranno poi istituiti nuclei di valutazione in ciascuna sede universitaria, con il duplice compito di fornire indicazioni utili ai fini delle deliberazioni interne degli organi accademici e di sottoporre al Comitato nazionale gli ele-

menti indispensabili per lo svolgimento delle sue funzioni di coordinamento.

Altro aspetto di grande rilievo è poi, prosegue il relatore, quello rappresentato dalle norme di incentivazione per i docenti universitari. L'articolo 4 del disegno di legge governativo istituisce infatti un fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari e per il miglioramento dell'offerta formativa. Destinatari degli incentivi, economicamente certo non modesti, sono da una parte i docenti che optino per il tempo pieno e dedichino almeno 120 ore annuali da dedicare alla didattica o ad attività connesse e, dall'altra, i progetti destinati al miglioramento dell'offerta e al monitoraggio della didattica. Per quanto riguarda in particolare il requisito delle 120 ore annuali da dedicare alla didattica, il relatore richiama peraltro l'esigenza di una riflessione nel caso di attività organizzata per semestri.

Egli si sofferma poi sulle norme relative agli assegni di ricerca e alle scuole di specializzazione. Si tratta, chiarisce, del cofinanziamento da parte del Ministero degli assegni di ricerca già previsti dalla legge n. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), nonché di erogazioni straordinarie – purtroppo di misura eccessivamente contenuta – per contribuire al funzionamento delle scuole di specializzazione per le professioni legali e per la formazione degli insegnanti.

Il relatore richiama quindi alcune norme, a suo giudizio minori, contenute nel provvedimento governativo che hanno tuttavia suscitato grande attenzione nella società civile. Fra queste, cita anzitutto quella di interpretazione della legge n. 210 del 1998 per la parte relativa alla decorrenza delle nomine e dei trasferimenti dei professori universitari: a tale riguardo, è infatti previsto che le nomine decorrano dal 1° novembre di ciascun anno, ma possano essere anticipate qualora ciò sia funzionale alla conclusione di attività didattiche dell'anno accademico precedente, con una flessibilità che sembrerebbe degna di miglior causa.

Il disegno di legge reca poi alcune norme relative agli ordini professionali, che hanno fatto paventare una violazione dell'autonomia da questi ultimi goduta. Non va tuttavia dimenticato che l'introduzione nell'ordinamento universitario dei corsi di diploma universitario, di durata triennale, pone indubbiamente il problema dello sbocco professionale degli studenti che optano per tale percorso formativo, sicché non appare irragionevole l'aver previsto l'istituzione di eventuali apposite sezioni degli albi professionali per coloro che abbiano conseguito un titolo di studio diverso dalla laurea tradizionale. D'altra parte, non va neanche dimenticato che il Comitato nazionale per la riforma degli ordini professionali è attualmente al lavoro per predisporre una riforma in armonia con la normativa europea. In tale contesto, sarebbe stato quindi forse più opportuno limitarsi ad indicazioni di carattere generale, senza entrare nella normativa di dettaglio.

Dopo aver fatto cenno alle norme sull'aggiornamento della didattica e alle disposizioni finanziarie relative al Consiglio universitario nazionale (CUN) e al Consiglio nazionale degli studenti universitari

(CNSU), il relatore passa ad illustrare le disposizioni recate dall'articolo 8 in materia di personale universitario, esprimendo in particolare apprezzamento per la migliore specificazione delle funzioni dei direttori amministrativi degli atenei; per la sanatoria relativa al personale tecnico-amministrativo delle università per stranieri di Siena e Perugia; per il riconoscimento del personale docente delle sopresse scuole di ostetricia; per il riconoscimento dei servizi prestati dai docenti universitari nella scuola secondaria prima della nomina in ruolo nell'ordinamento universitario. Altre norme sollevano invece, a suo avviso, maggiore problematicità. Fra queste, cita anzitutto la disposizione recante il riconoscimento della idoneità a professore associato per quei tecnici laureati che erano stati ammessi con riserva alla terza tornata di idoneità a seguito di provvedimenti di sospensiva da parte degli organi di giustizia amministrativa: si tratta, a suo giudizio, di una norma estranea al provvedimento in esame, che rischia di determinare ulteriori ingiustizie e di squalificare il tono complessivo del disegno di legge, per altri versi assai elevato. Menziona poi la norma sul riconoscimento della funzione docente di quei tecnici laureati in medicina ed odontoiatria già in ruolo nei rispettivi settori, la cui figura viene equiparata a quella dei docenti in tutte le attività universitarie: si tratta, a suo giudizio, di un inquadramento *ope legis*, privo financo di quelle procedure di valutazione che sono state introdotte nel provvedimento istitutivo della terza fascia della docenza universitaria, che neppure il mancato rispetto da parte di molti atenei della normativa vigente in tema di indizione di prove riservate al personale interno può giustificare. Ne auspica pertanto una correzione, eventualmente nel senso dell'introduzione di prove di idoneità selettiva.

Il relatore si sofferma poi criticamente sull'articolo 9, relativo all'edilizia universitaria, osservando che fra gli atenei destinatari dei fondi ivi previsti alcuni – come «La Sapienza» di Roma – sono inadempienti nell'avvio delle procedure di scorporo e che pertanto i fondi stessi potrebbero essere più utilmente destinati all'effettiva realizzazione delle procedure di decongestionamento.

Meritevole di attenzione è invece, ad avviso del relatore, l'impegno di spesa a favore della ricerca scientifica, che da solo giustificherebbe un corale sforzo per l'approvazione del provvedimento prima dell'inizio della sessione di bilancio. Si tratta infatti del rifinanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata, dell'erogazione di contributi significativi all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e all'Istituto nazionale di fisica della materia (INFM) per la prosecuzione di programmi pluriennali di ricerca, nonché del rifinanziamento del Fondo integrativo speciale per la ricerca. È altresì significativo, prosegue il relatore, che dal 1° gennaio 2002 i contributi all'INFN e all'INFM siano fatti affluire al Fondo ordinario per la ricerca istituito dal decreto legislativo n. 204 del 1998, a testimoniare il superamento di un'ottica di straordinarietà e la ricerca di un contesto organico in cui inserire l'intervento.

L'ultima disposizione recata dal provvedimento, ricorda infine il relatore, riguarda la corresponsione delle borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991; essa rappresenta un atto di giustizia sia

pure tardiva nei confronti di studenti altrimenti penalizzati rispetto ai loro colleghi europei.

Conclusivamente, il relatore ritiene che il disegno di legge del Governo rappresenti un significativo passo avanti nell'ordinamento dell'Università, intesa non solo come organizzazione ma anche e soprattutto come luogo di ricerca e formazione. Attende altresì di conoscere gli orientamenti della Commissione in ordine al successivo *iter* del provvedimento, onde valutare l'opportunità di apportare allo stesso alcuni correttivi che contribuiscano a mantenerne elevato il tono.

Ha quindi la parola il sottosegretario GUERZONI per alcune precisazioni. In primo luogo, egli chiarisce che la possibilità di anticipare le chiamate in ruolo dei docenti rispetto alla data di inizio dell'anno accademico è dovuta all'esigenza di riportare le nomine stesse alla nuova struttura dei corsi universitari, sempre più spesso organizzati in semestri.

Inoltre, fa presente che, con riferimento all'accesso alle professioni, il provvedimento si limita ad individuare un percorso, rimettendo ad una normazione successiva di carattere secondario la disciplina specifica. Ciò al fine di garantire l'accesso alle attività professionali regolamentate a quegli studenti che abbiano seguito un legittimo percorso nell'ambito dell'ordinamento universitario conseguendo il diploma universitario ovvero, nel prossimo futuro, intendano seguire percorsi finalizzati al conseguimento di nuovi titoli universitari in via di definizione.

Infine, chiarisce che il comma 10 dell'articolo 8 si limita ad estendere, al personale del ruolo sanitario avente già la titolarità degli insegnamenti nei corsi di diploma per i settori infermieristico e tecnico, anche l'applicabilità delle disposizioni sull'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di docenza nei corsi di diploma universitario. Quanto al comma 7 dello stesso articolo, esso riguarda appena 62 tecnici laureati che avevano acquisito i requisiti indispensabili per il conseguimento della idoneità a professore associato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Peraltro, informa che il ministro Zecchino intende utilizzare lo strumento del cosiddetto «collegato ordinamentale» previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria per la riforma organica dello stato giuridico dei docenti universitari. Ciò al fine di avere certezze sui tempi di conclusione dell'*iter* parlamentare, senza peraltro comprimere in alcun modo il dibattito, che anzi auspica sereno e costruttivo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, C07<sup>a</sup>, 0121<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE, preso atto del calendario dei lavori dell'Assemblea disposto dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari nella riunione del 9 settembre scorso, lamenta la ristrettezza dei tempi a

disposizione delle Commissioni ed in particolare la sempre più frequente fissazione alle ore 15,30 del mercoledì della seduta pomeridiana dell'Aula. Osserva infatti che proprio tale giornata è statisticamente la più proficua per i lavori di Commissione, anche ai fini del raggiungimento dell'elevato numero legale richiesto per l'esame dei provvedimenti in sede deliberante ed in sede consultiva su atti del Governo. Invita pertanto i membri della Commissione a farsi interpreti di tale disagio presso i rispettivi presidenti di Gruppo, in vista delle prossime riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Il senatore ASCIUTTI fa osservare che l'opposizione adempie scrupolosamente ai suoi doveri, mentre altrettanto non si può certo dire della maggioranza.

Il senatore MASULLO auspica una iniziativa organica, comune a tutte le sedi istituzionalmente competenti, ai fini di una più razionale organizzazione dei lavori parlamentari.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta per dar luogo alla prevista riunione dell'Ufficio di Presidenza.

*La seduta, sospesa alle ore 16,15, è ripresa alle ore 16,20.*

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito delle deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi testè riunitosi, il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato presentato dal relatore Occhipinti per i disegni di legge nn. 662 e abbinati, recanti norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, è differito a mercoledì prossimo, 22 settembre, alle ore 12.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1999

**284ª Seduta***Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE***(4205) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 settembre scorso.

Il PRESIDENTE, ricordato che nella seduta di ieri il relatore aveva illustrato il provvedimento in titolo, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GERMANÀ rileva che il decreto-legge in esame, rispetto alla «bozza» che era stata fatta circolare preventivamente, non prevede una specifica disposizione relativamente al ristoro dei danni subiti dal settore commerciale per effetto del fermo connesso alle operazioni belliche. Nel deplorare il mancato inserimento di tale importante disposizione, preannuncia la presentazione di proposte emendative (in sede di esame della prossima manovra di bilancio).

Facendo quindi riferimento ad un decreto del Ministro competente (che sarebbe stato adottato lo scorso 13 settembre, recante misure in materia di interruzioni tecniche dell'attività di pesca) deplora che, sulla base del testo che ha potuto prendere in esame, l'articolo 1 preveda che per le navi iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna l'attuazione della interruzione tecnica della pesca sia disciplinata dalle rispettive legislazioni regionali con oneri a carico dei rispettivi bilanci. Nel rilevare come solo in questi ultimi giorni la regione Sicilia abbia varato una legislazione regionale per le misure sociali di accompagnamento, osserva che per tale provvedimento sarebbe stato richiesto l'assenso dell'Unione europea (che presumibilmente, allora, andrebbe richiesto anche per il provvedimento in esame). Infi-

ne, sempre con riferimento a tale emanando decreto ministeriale, segnala che dovrebbe essere inclusa anche, all'articolo 6, una disposizione che preclude, nei giorni di sabato e domenica di tutto l'anno, l'esercizio della pesca a strascico e/o volante in tutti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio alle navi provenienti dai compartimenti marittimi nei quali non è stata disposta l'effettuazione delle interruzioni, nonché alle navi provenienti dai compartimenti marittimi della Sicilia, della Sardegna e dell'Adriatico: ritiene quindi necessario un chiarimento anche in merito a tale disposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, C09<sup>a</sup>, 0132<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE, ricordato che per l'A.S. 3832 è stato già fissato, nella seduta di ieri, un nuovo termine per la presentazione di emendamenti al solo articolo 4 alle ore 17 di martedì prossimo e che non sono presenti i relatori degli altri provvedimenti iscritti all'ordine del giorno (trattenuti da intervenuti concomitanti impegni), propone di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

Convieni la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1999

**264<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
TURINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato MORGANDO.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni**, risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 – dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente per i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 luglio.

Il presidente TURINI, dopo aver brevemente riferito sui contenuti del previsto incontro con i rappresentanti dell'ENIT, segnala l'opportunità di acquisire il parere della 5<sup>a</sup> Commissione prima di concludere l'esame del testo.

Concorda il relatore Gambini.

Il senatore TRAVAGLIA precisa che, in ordine alla ipotesi di trasformazione dell'ENIT in società per azioni, sono emerse notevoli perplessità di ordine giuridico e che lo stesso rappresentante del Ministero del tesoro, rispondendo ad una interrogazione del senatore Lauro, ha riconosciuto l'esigenza di compiere adeguati approfondimenti in relazione ai rischi di conflitto di interessi che potrebbero determinarsi in seguito

al conferimento delle azioni. Ricorda, inoltre, che lo schema di decreto legislativo che era stato predisposto per la riforma dell'Ente non ha proseguito il suo corso proprio per le obiezioni avanzate dal Ministero del tesoro.

A suo avviso, la Commissione deve compiere, pertanto, una accurata riflessione sulle implicazioni che la trasformazione in società per azioni potrebbe comportare, tenendo presente che la funzione dell'ENIT ha una indiscutibile connotazione pubblicistica. Potrebbero essere studiate altre forme organizzative maggiormente aderenti alle specifiche esigenze della promozione del turismo italiano all'estero: si chiede, ad esempio, se un modello associativo quale quello utilizzato per l'Istituto di promozione industriale possa costituire un utile punto di riferimento, visto che consentirebbe l'assunzione di partecipazioni societarie e l'acquisizione di diversi tipi di finanziamento.

Il presidente TURINI esprime la propria perplessità sulla trasformazione dell'ENIT in società per azioni in base alle considerazioni già svolte dal senatore Travaglia e ritenendo che tale prospettiva non sembri comunque idonea ad affrontare in modo efficace i diversi problemi di funzionalità dell'ENIT che sono stati evidenziati dai rappresentanti dello stesso Ente.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*SULL'ESAME PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RIORDINO DEL SISTEMA FIERISTICO*  
(A007 000, C10ª, 0053ª)

Il senatore DE CAROLIS ricorda che la Commissione, in data 23 giugno 1998, ha approvato in sede deliberante il disegno di legge di riforma del sistema fieristico che è tuttora all'esame della Camera dei deputati. Fa presente che, come è stato recentemente evidenziato dai rappresentanti dei maggiori enti fieristici, l'approvazione definitiva di tale riforma appare essenziale ed urgente. Ciò anche al fine di consentire alle regioni, prima della conclusione della legislatura regionale, di procedere alla definizione delle norme di loro competenza. Si augura, pertanto, che la Camera possa rapidamente concludere il proprio esame.

Il sottosegretario MORGANDO precisa che la X Commissione della Camera sta procedendo all'esame del disegno di legge sul riordino del sistema fieristico in sede referente e che vi è la concreta possibilità di richiederne il trasferimento in sede legislativa. Condividendo la sollecitazione del senatore De Carolis, auspica che si possa giungere tempestivamente all'approvazione definitiva del testo di riforma.

*La seduta termina alle ore 16.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1999

**351<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*  
CARCARINO*Interviene il ministro per l'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 8,40.***IN SEDE REFERENTE****(3833) Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 14 settembre scorso.

Il senatore RIZZI fa presente che il Gruppo Forza Italia non condivide l'ipotesi di un eventuale deferimento del disegno di legge in sede deliberante.

Si passa all'esame dei subemendamenti all'emendamento 2.40, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 14 settembre.

Il senatore FLORINO (in sostituzione del senatore Cozzolino) illustra i subemendamenti da lui presentati all'emendamento 2.40, sottolineando in particolare come il subemendamento 2.40/25 miri a dare impulso all'imprenditoria napoletana, con benefici effetti sull'occupazione. Coglie quindi l'occasione per ribadire come non sembri giustificata l'individuazione di ben 16 reperti di archeologia industriale, la cui manutenzione comporterebbe l'impiego di risorse assai rilevanti.

Il relatore CAPALDI esprime parere favorevole sui subemendamenti 2.40/3 – che invita a riformulare sostituendo alle parole «90 giorni» le altre «120 giorni» – 2.40/6 – che invita a riformulare sostituendo alle parole «60 giorni» le altre «90 giorni» – 2.40/14, 2.40/17 e 2.40/25. Invita quindi i presentatori a ritirare i subemendamenti 2.40/4 (nuovo testo) e 2.40/10 e a trasformarli in ordini del giorno. Esprime infine parere contrario sui restanti subemendamenti e fa presente che sarebbe op-

portuno aggiungere all'elenco di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998, concernente le aree industriali ove effettuare i primi interventi di bonifica di interesse nazionale, le aree di Napoli Bagnoli-Coroglio e Sesto San Giovanni.

Il ministro RONCHI esprime parere conforme a quello del relatore e fa presente che gli interventi di ripristino della linea di costa sono già previsti dalla variante al piano regolatore del comune di Napoli; in particolare, è stato stabilito che la demolizione degli alloggi al momento abitati avvenga contestualmente all'assegnazione ai cittadini interessati di altre unità abitative collocate in zone contigue.

Su richiesta di chiarimenti del senatore FLORINO, il Ministro dell'ambiente sottolinea poi come per le aree *ex* Cementir ed Italsider non fossero previsti interventi di bonifica, dal momento che inizialmente era stato stabilito di finanziare esclusivamente gli interventi riguardanti aree di proprietà pubblica. La legge n. 426 del 1998, successivamente, ha posto in capo ai proprietari dei terreni privati l'obbligo di provvedere alla bonifica, con la possibilità di chiedere l'erogazione di risorse pubbliche, nel qual caso lo Stato o il comune interessato acquisiscono la possibilità di rivalersi sull'area da bonificare, ottenendone in tutto o in parte la proprietà. Quanto poi alle proposte emendative del senatore Pizzinato, la questione potrebbe essere risolta inserendo Sesto San Giovanni fra le aree industriali ove sono previsti i primi interventi di bonifica di interesse nazionale, così come poc'anzi ipotizzato dal relatore. Presenta pertanto ed illustra il subemendamento 2.40/34.

Il senatore LAURO (in sostituzione del senatore Manfredi), ritira i subemendamenti 2.40/4 (nuovo testo) e 2.40/10 e presenta i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame dell'articolo 2, comma 9 del disegno di legge n. 3833,

impegna il Governo:

a dar luogo entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all'attuazione degli interventi di bonifica previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera m), della legge n. 426 del 1998 per la parte riguardante l'area flegrea».

0/3833/20/13

LAURO

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 2, comma 9 del disegno di legge n. 3833,

impegna il Governo:

a bloccare i finanziamenti a favore della società IDIS in considerazione di quanto previsto dal piano regolatore generale del Comune di

Napoli e relativa variante, che prevede la delocalizzazione della “Città della scienza”».

0/3833/21/13

LAURO

Riformula infine l'ordine del giorno n. 11 nel seguente nuovo testo:

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 2, comma 9 del disegno di legge n. 3833,

impegna il Governo:

a non rimuovere le persone residenti nelle zone demaniali dell'area di Bagnoli, o comunque assicurare la permanenza nelle suddette zone, trasferendoli, ove necessario, negli insediamenti di edilizia residenziale che saranno realizzati».

0/3833/11 (Nuovo testo)/13

LAURO, RIZZI

Il senatore NOVI (in sostituzione del senatore Lasagna), intervenendo per dichiarazione di voto sul subemendamento 2.40/1 (nuovo testo), invita la Commissione ad approvarlo, sottolineando come tale proposta emendativa non sia ispirata da alcun intento ostruzionistico, mirando semplicemente ad evitare che vengano ripetuti errori già commessi in passato. È assurdo, al riguardo, che le strutture ancora in fase di completamento della Città della Scienza debbano essere presumibilmente demolite in un prossimo futuro, secondo quanto previsto dal piano regolatore generale. Nel contempo, non ha senso conservare ben sedici siti di archeologia industriale, con lo sperpero di ulteriori risorse pubbliche.

Il subemendamento 2.40/1 (nuovo testo) viene quindi respinto.

Il senatore LAURO invita la Commissione ad approvare il subemendamento 2.40/2, mirante a far venir meno un evidente conflitto di interessi in capo al Ministro del tesoro.

Il senatore POLIDORO annuncia il voto contrario del Gruppo del Partito popolare italiano su tale subemendamento, nella considerazione che nel caso in questione non può sussistere alcun conflitto di interessi, dal momento che l'interesse pubblico è unico.

Il subemendamento 2.40/2 viene quindi respinto.

Dopo che il senatore LAURO lo ha riformulato nel senso suggerito dal relatore, la Commissione approva il subemendamento 2.40/3 (nuovo testo).

La Commissione respinge quindi il subemendamento 2.40/5 ed approva il subemendamento 2.40/6, nel nuovo testo che viene presentato dal senatore LAURO, come suggerito dal relatore.

Il senatore LAURO invita la Commissione ad approvare il subemendamento 2.40/7, volto a far sì che la più recente normativa sugli appalti non venga disattesa.

La Commissione, con separate votazioni, respinge quindi i subemendamenti 2.40/7 e 2.40/8.

Il senatore FLORINO invita i senatori ad approvare il subemendamento 2.40/9, ribadendo come i sedici reperti di archeologia industriali individuati appaiono francamente troppi.

Il subemendamento 2.40/9 viene respinto.

Dopo che il senatore LAURO ha annunciato il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, la Commissione respinge il subemendamento 2.40/11.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore FLORINO, la Commissione respinge poi il subemendamento 2.40/12.

La Commissione respinge quindi il subemendamento 2.40/13 ed approva il subemendamento 2.40/14.

Nell'annunciare il voto favorevole dei senatori del Gruppo Alleanza nazionale sul subemendamento 2.40/15, il senatore FLORINO sottolinea come la bonifica dell'area di Bagnoli non possa più essere oggetto di interventi normativi adottati senza tener conto di quanto sta realmente avvenendo. È significativo al riguardo che dai verbali della commissione degli esperti si possa evincere che la società Bagnoli S.p.A. ha in passato affidato lavori ad altre società con metodi illegali, a beneficio anche di alcune ditte in odore di camorra, consentendo altresì che lavori il cui importo era originariamente previsto in 20 milioni di lire, con atti aggiuntivi, si ingigantissero a tal punto da giungere all'importo di 2 o addirittura 3 miliardi. Per di più, come è stato riconosciuto dallo stesso Comitato di alta vigilanza, con riferimento a quanto è stato realizzato fino ad oggi non si può neanche parlare di veri e propri interventi di bonifica, ma semplicemente di lavori di messa in sicurezza.

Il subemendamento 2.40/15 viene respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**352<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CARCARINO

*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3833) Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore LAURO (in sostituzione del senatore Manfredi) ritira il subemendamento 2.40/16 e presenta il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,  
in sede di esame dell'articolo 2, comma 9 del disegno di legge n. 3833,

impegna il Governo

a verificare che l'impianto IDP di Napoli delle Ferrovie dello Stato sia conforme alle direttive emanate dai Ministeri dell'ambiente e della sanità nei settori di rispettiva competenza».

0/3833/22/13

LAURO, RIZZI

Il ministro RONCHI presenta ed illustra brevemente il subemendamento 2.40/35.

Dopo che il relatore CAPALDI ha espresso su di esso parere favorevole, il subemendamento 2.40/35 viene approvato.

La Commissione approva quindi il subemendamento 2.40/17.

Dopo che il senatore LAURO ha annunciato il voto favorevole sul subemendamento 2.40/18, la Commissione, con separate votazioni, respinge i subemendamenti 2.40/18, 2.40/19, 2.40/20, 2.40/21, 2.40/22 e 2.40/23.

Su suggerimento del relatore CAPALDI, il senatore FLORINO riformula in un nuovo testo il subemendamento 2.40/25, sostituendo l'espressione «nell'ambito dell'applicazione della» con l'altra «con riferimento alla».

Il senatore LAURO ritira il subemendamento 2.40/24 e aggiunge la propria firma, nonché quella dei senatori Novi e Rizzi, al subemendamento 2.40/25 (nuovo testo).

Il subemendamento 2.40/25 (nuovo testo) viene quindi approvato.

Il senatore LAURO ritira il subemendamento 2.40/26.

Con separate votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 2.40/27, 2.40/28, 2.40/30, 2.40/31, 2.40/32 e 2.40/33.

Il relatore CAPALDI esprime parere favorevole sul subemendamento 2.40/34.

Il senatore FLORINO annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sul subemendamento 2.40/34, auspicando che nell'attuazione degli interventi di bonifica venga assicurata la massima trasparenza.

Il senatore RIZZI annuncia che il Gruppo Forza Italia si asterrà sul subemendamento 2.40/34.

Il subemendamento 2.40/34 viene approvato dalla Commissione, la quale approva poi l'emendamento 2.40, nel testo emendato.

Il presidente CARCARINO fa presente che gli emendamenti 2.35 e 2.36 sono preclusi.

Il senatore PIZZINATO ritira l'emendamento 2.37 riservandosi di presentare in Aula un apposito ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a consentire, individuando le necessarie risorse, la realizzazione del museo dell'industria e del lavoro di Sesto San Giovanni.

Il presidente CARCARINO ricorda quindi che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 2, comma 9 del disegno di legge n. 3833,

impegna il Governo:

a produrre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge la documentazione dettagliata delle risorse economiche spese fino ad oggi».

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 2, comma 9 del disegno di legge n. 3833,

impegna il Governo:

a non rimuovere le persone residenti nelle zone demaniali dell'area di Bagnoli, o comunque assicurare la permanenza nelle suddette zone, trasferendoli ove necessario, negli insediamenti di edilizia residenziale che saranno realizzati».

0/3833/11 (Nuovo testo)/13

LAURO, RIZZI

Il relatore CAPALDI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 10 (nuovo testo) ed invita il senatore LAURO a riformulare gli ordini del giorno nn. 11 (nuovo testo) e 20. Si rimette quindi al Governo sull'ordine del giorno n. 21 ed esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 22.

Il senatore LAURO accoglie i suggerimenti del relatore e riformula gli ordini del giorno nn. 11 (nuovo testo) e 20 nei seguenti nuovi testi:

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 2, comma 9 del disegno di legge n. 3833,

impegna il Governo:

ad adoperarsi presso il comune di Napoli affinché, nell'attuazione della variante al piano regolatore, venga assicurata la permanenza nell'area di Bagnoli delle persone ivi residenti».

0/3833/11 (Ulteriore nuovo testo)/13

LAURO, RIZZI

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 2, comma 9 del disegno di legge n. 3833,

impegna il Governo:

ad avviare entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'attuazione degli interventi di bonifica previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera *m*) della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per la parte riguardante l'area flegrea».

0/3833/20 (Nuovo testo)/13

LAURO

Il ministro RONCHI accoglie gli ordini del giorno nn. 10 (nuovo testo), 11 (ulteriore nuovo testo) e 20 (nuovo testo), mentre non

accoglie l'ordine del giorno n. 21 ed invita quindi il senatore LAURO a ritirarlo. Accoglie infine l'ordine del giorno n. 22.

Il senatore FLORINO richiama l'attenzione sul fatto che, in realtà, la variante al piano regolatore del comune di Napoli prevede la delocalizzazione del borgo dei pescatori, nonché di altri insediamenti minori, ma non anche della «Città della scienza».

Il senatore LAURO, anche sulla base di quanto testè riferito dal senatore FLORINO, ritira l'ordine del giorno n. 21, riservandosi di approfondire meglio la questione.

La Commissione, con separate votazioni, approva gli ordini del giorno nn. 10 (ulteriore nuovo testo), 11 (ulteriore nuovo testo), 20 (nuovo testo) e 22.

Il senatore RIZZI, nell'annunciare il voto contrario del Gruppo Forza Italia sull'articolo 2, esprime il proprio sconcerto per il trattamento di favore riservato all'area di Bagnoli, quando non si è ritenuto doveroso disporre contestualmente interventi in favore delle aree industriali di Sesto San Giovanni. Le misure in votazione sono assai discutibili anche perché non vi è alcuna certezza né per quanto riguarda la durata della bonifica né per ciò che concerne i costi della stessa. Oltretutto, i ritmi di lavoro presso le aree industriali di Bagnoli sembrano alquanto lenti, come ha potuto personalmente constatare recandosi sul posto in un giorno feriale. È scandaloso infine che la maggioranza ed il Governo non abbiano voluto reperire risorse finanziarie per Sesto San Giovanni, quando sono stati stanziati fondi in favore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Ai lavoratori di Sesto San Giovanni dovrebbe quindi dirsi che contano addirittura meno della fauna selvatica.

Il senatore VELTRI annuncia che il Gruppo Democratici di Sinistra voterà convintamente a favore dell'articolo 2 e del provvedimento nel suo complesso, che è stato arricchito e migliorato con il contributo di tutti i Gruppi e che vede i suoi punti di forza nell'individuazione certa delle responsabilità sia in termini di controllo, sia per quanto riguarda la redazione dei piani, sia infine relativamente all'esecuzione delle opere. Quanto alla dichiarazione di voto del senatore Rizzi, non si può non rilevare come, in assenza di talune forze politiche portatrici di messaggi di divisione e di dequalificazione del Sud (inteso come area assistita e deresponsabilizzata), c'è chi, in particolare Forza Italia, fa propria questa bandiera; il che costituisce una novità di non poco rilievo, rispetto alla quale sarebbe opportuno ascoltare il parere delle altre forze del Polo – in particolare di Alleanza Nazionale – e di esponenti meridionali di Forza Italia.

Il senatore NOVI (in sostituzione del senatore Lasagna) chiede la verifica del numero legale.

Dopo che il presidente CARCARINO ha accertato la presenza del numero legale, l'articolo 2, nel testo emendato, viene approvato dalla Commissione.

Il relatore CAPALDI ed il ministro RONCHI invitano i presentatori a ritirare l'emendamento 2.0.28.

Il senatore BORTOLOTTI, dopo aver ricordato che ha recentemente presentato un'interrogazione sul problema dell'inquinamento elettromagnetico, ritira l'emendamento 2.0.28, auspicando che la Commissione approvi una proposta emendativa avente analogo contenuto in occasione della prossima discussione del disegno di legge in materia, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Il senatore BORTOLOTTI ritira l'emendamento 3.1, nella considerazione che i suoi contenuti saranno recepiti in sede di coordinamento formale.

Il senatore VELTRI aggiunge la firma all'emendamento 3.2 ma, dopo che il ministro RONCHI gli ha ricordato che il subemendamento 2.40/34 ha sostanzialmente soddisfatto le istanze riguardanti Sesto San Giovanni, lo ritira.

La Commissione approva quindi l'articolo 3.

Il presidente CARCARINO avanza la proposta di conferire al senatore Capaldi mandato a riferire in Assemblea sul disegno di legge, nel testo emendato, richiedendo eventualmente l'autorizzazione alla relazione orale, nonché ad apportare le modifiche di coordinamento che si renderanno necessarie, accorpando gli emendamenti per articoli omogenei e sostituendo il titolo con il seguente: «Disposizioni in campo ambientale».

Il senatore FLORINO dichiara che per il Gruppo Alleanza nazionale il complesso del provvedimento non può giustificare che l'astensione, ribadendo però piena opposizione all'articolo 2, comma 9, anche nel testo risultante dall'emendamento 2.40 in precedenza approvato, sul quale il suo voto è stato contrario. La bonifica di Bagnoli si presta ad amare considerazioni circa la prosecuzione di pratiche assistenzialistiche nei confronti del Sud: essa desta altresì serie preoccupazioni, visto che neppure la riformulazione del comma 9 dell'articolo 2 ha fugato le ombre che continuano a gravare sulla gestione del risanamento ambientale. Occorre fare chiarezza su quanto nel passato ha determinato, tra sprechi e disservizi, seri ritardi nelle operazioni di bonifica, piegandole a discutibili priorità sulle quali aleggia il sospetto di commistioni criminali; neppure il testo proposto dal relatore consente di intravedere un mutamento di gestione in tale delicata materia, sulla quale la cittadinanza ed il Pae-

se tutto hanno diritto a che i principi di trasparenza siano pienamente rispettati.

Il senatore NOVI dichiara che il Gruppo Forza Italia si sarebbe astenuto, nel giudizio complessivo del provvedimento, se le esigenze di serietà, rigore e chiarezza nell'affrontare la bonifica di Bagnoli non fossero state disattese: si vuol seguire, anche col testo approvato, una linea che ha già dato pessimi risultati nei decenni scorsi, essendo caratterizzata da un'elargizione finanziaria produttiva soltanto di sprechi. Disservizi si sono riscontrati nella vicenda dei carotaggi, nei subappalti a società inidonee e nel pagamento di consulenze esorbitanti; episodi di «neobanditismo» metropolitano, denunciati alla magistratura, hanno giustificato anche il netto dissenso della piccola imprenditoria locale nei confronti della gestione della bonifica, ad elevato rischio di infiltrazione criminale.

Il voto contrario cui si è infine determinato il Gruppo Forza Italia è motivato anche dalla mancata considerazione delle esigenze sottese all'ordine del giorno n. 21: la presentazione, avvenuta subito prima della votazione dell'articolo 2 ad opera dell'oratore, di un nuovo ordine del giorno – inteso ad impegnare il Governo a bloccare i finanziamenti a favore della società IDIS in quanto il piano regolatore generale del comune di Napoli e la relativa variante prevedono la delocalizzazione della «Città della scienza» – è stata ritenuta tardiva dalla Presidenza e ciò ha impedito alla Commissione di pronunciarsi su una delicata questione, che evidenzia contraddizioni tra la gestione dei fondi pubblici e le risultanze degli strumenti urbanistici.

La proposta precedentemente formulata dal presidente Carcarino è quindi accolta a maggioranza dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3833****Art. 2.**

*All'emendamento 2.40, sostituire i commi da 9 a 9-septies con il seguente:*

«9. L'area industriale di Bagnoli è alienata mediante asta pubblica, il cui prezzo base è determinato dal competente ufficio tecnico erariale in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili nelle condizioni di fatto esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dedotte le spese per il completamento della bonifica del sito. Il comune di Napoli può esercitare il diritto di prelazione, secondo le norme in vigore, direttamente o tramite società partecipata. La società o il comune acquirente è tenuto a bonificare il sito, secondo il piano di completamento di bonifica che sarà approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'ambiente, sentita la regione Campania ed il comune di Napoli. La società "Bagnoli S.p.A." è posta in liquidazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**2.40/1** (Nuovo testo)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, NOVI

*All'emendamento 2.40, comma 9, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,».*

**2.40/2**

LAURO, NOVI

*All'emendamento 2.40, comma 9, al primo periodo, sostituire le parole: «180 giorni» con le seguenti: «90 giorni».*

**2.40/3**

LAURO, NOVI

*All'emendamento 2.40, comma 9, al primo periodo, sostituire le parole: «180 giorni» con le seguenti: «120 giorni».*

**2.40/3** (Nuovo testo)

LAURO, NOVI

*All'emendamento 2.40, comma 9, al primo periodo in fine aggiungere le seguenti parole: «e del litorale flegreo».*

**2.40/4** (Nuovo testo)

LAURO, NOVI

*All'emendamento 2.40, comma 9, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'IRI e la società partecipata "Bagnoli S.p.A." cessano la loro attività di bonifica e recupero ambientale».*

**2.40/5**

FLORINO, MAGGI, SPECCHIA

*All'emendamento 2.40, comma 9, al secondo periodo sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «60 giorni».*

**2.40/6**

LAURO, NOVI

*All'emendamento 2.40, comma 9, al secondo periodo sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «90 giorni».*

**2.40/6** (Nuovo testo)

LAURO, NOVI

*All'emendamento 2.40, comma 9, al secondo periodo sostituire le parole: «attuatore previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582,» con le seguenti: «vincitore di una gara trasparente e secondo i principi ed i requisiti previsti dalla legge n. 415 del 1998, da effettuare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del piano».*

**2.40/7**

LAURO, NOVI

*All'emendamento 2.40, comma 9, al secondo periodo sostituire la parola: «attuatore» con le seguenti: «che subentrerà all'IRI per attuare quanto».*

**2.40/8**

FLORINO, MAGGI, SPECCHIA

*All'emendamento 2.40, comma 9, al secondo periodo, sostituire le parole: «nonché la conservazione degli» con le seguenti: «nonché la conservazione di tre».*

**2.40/9**

FLORINO, MAGGI, SPECCHIA

*All'emendamento 2.40, comma 9, al secondo periodo, in fine, inserire il seguente periodo: «Nell'ambito dei lavori di bonifica di cui al presente comma, gli abitanti di Coroglio sono salvaguardati nella loro permanenza e per il miglioramento urbanistico delle abitazioni in cui risiedono».*

**2.40/10**

LAURO, NOVI

*All'emendamento 2.40, comma 9, al terzo periodo sopprimere le seguenti parole: «ed un motivato parere del comune di Napoli».*

**2.40/11**

LAURO, NOVI

*All'emendamento 2.40, comma 9, al terzo periodo sostituire le parole: «comune di Napoli» con le seguenti: «Ministero dell'ambiente».*

**2.40/12**

FLORINO, MAGGI, SPECCHIA

*All'emendamento 2.40, comma 9, al terzo periodo dopo le parole: «comune di Napoli» aggiungere le seguenti: «e di Pozzuoli».*

**2.40/13**

LAURO, NOVI

*All'emendamento 2.40, comma 9-ter, primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, con la presentazione di un documento conclusivo riepilogativo delle opere effettuate e dei costi sostenuti».*

**2.40/14**

LAURO, NOVI

*All'emendamento 2.40, comma 9-ter, al secondo periodo sostituire le parole: «di vigilanza e controllo sulla» con le seguenti: «di vigilanza e controllo è affidata al Prefetto di Napoli ed a tre magistrati della direzione distrettuale antimafia, mentre la».*

**2.40/15**

FLORINO, MAGGI, SPECCHIA

*All'emendamento 2.40, comma 9-ter, al secondo periodo sostituire le parole: «Ministro dell'ambiente, il quale» con le seguenti: «Ministro dell'ambiente che deve nominare entro dieci giorni il responsabile amministrativo del provvedimento in capo ad uno dei direttori generali del Ministero e».*

**2.40/16**

LAURO, NOVI

*All'emendamento 2.40, comma 9-ter, al secondo periodo sostituire le parole: «Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «Ministero dell'ambiente».*

**2.40/35**

IL GOVERNO

*All'emendamento 2.40, comma 9-ter, al secondo periodo dopo le parole: «Ministro dell'ambiente, il quale» inserire le seguenti: «presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582 ed».*

**2.40/17**

FLORINO, MAGGI, SPECCHIA

*All'emendamento 2.40, comma 9-quater, dopo le parole: «al comune di Napoli» aggiungere le seguenti: «, al comune di Pozzuoli, alla provincia di Napoli ed alla regione Campania».*

**2.40/18**

LAURO, NOVI

*All'emendamento 2.40, comma 9-quater, dopo le parole: «al comune di Napoli» aggiungere le seguenti: «in concorso con gli altri enti pubblici territorialmente competenti e in subordine con altri enti pubblici della regione».*

**2.40/19**

FLORINO, MAGGI, SPECCHIA

*All'emendamento 2.40, sostituire i commi 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies con il seguente:*

«9-quinquies. Dopo la gara di cui al comma 9 l'IRI può mettere in vendita i terreni al miglior offerente. Entro dieci giorni dall'esecuzione della suddetta gara il comune di Napoli, il comune di Pozzuoli, la provincia di Napoli e la regione Campania possono esercitare il diritto di prelazione».

**2.40/20**

LAURO, NOVI

*All'emendamento 2.40, comma 9-quinquies, dopo le parole: «Il comune di Napoli» aggiungere le seguenti: «, il comune di Pozzuoli, la provincia di Napoli e la regione Campania».*

**2.40/21**

LAURO, NOVI

*All'emendamento 2.40, comma 9-quinquies, primo periodo, dopo le parole: «dal comune di Napoli» aggiungere le seguenti: «ed altri enti pubblici territorialmente competenti».*

**2.40/22**

FLORINO, MAGGI, SPECCHIA

*All'emendamento 2.40, comma 9-quinquies, sopprimere il secondo periodo.*

**2.40/23**

LAURO, NOVI

*All'emendamento 2.40, comma 9-quinquies, sostituire le parole: «gli affidamenti dei lavori successivamente a tale subentro avverranno secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione» con le seguenti: «sin dalla data di entrata in vigore della presente legge gli affidamenti dei lavori dovranno essere effettuati secondo le norme vigenti nella legislazione delle opere pubbliche».*

**2.40/24**

LAURO, NOVI

*All'emendamento 2.40, comma 9-quinquies, in fine, aggiungere le seguenti parole: «nell'ambito dell'applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni».*

**2.40/25**

FLORINO, MAGGI, SPECCHIA

*All'emendamento 2.40, comma 9-quinquies, in fine, aggiungere le seguenti parole: «con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni».*

**2.40/25** (Nuovo testo)

FLORINO, MAGGI, SPECCHIA

*All'emendamento 2.40, comma 9-sexies, dopo le parole: «del comune di Napoli» inserire le seguenti: «, del comune di Pozzuoli, della provincia di Napoli, della regione Campania».*

**2.40/26**

LAURO, NOVI

*All'emendamento 2.40, comma 9-sexies, dopo le parole: «dal comune di Napoli» inserire le seguenti: «o da altri enti pubblici territorialmente competenti».*

**2.40/27**

FLORINO, MAGGI, SPECCHIA

*All'emendamento 2.40, comma 9-sexies, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le aree acquisite dal comune di Napoli e dagli altri enti pubblici territoriali fanno parte del relativo patrimonio indisponibile.».*

**2.40/28**

FLORINO, MAGGI, SPECCHIA

*All'emendamento 2.40, comma 9-septies, dopo le parole: «del comune di Napoli» inserire le seguenti: «del comune di Pozzuoli, della provincia di Napoli e della regione Campania».*

**2.40/30**

LAURO, NOVI

*All'emendamento 2.40, comma 9-septies, dopo le parole: «del comune di Napoli» inserire le seguenti: «e/o di altri enti pubblici territorialmente competenti».*

**2.40/31**

FLORINO, MAGGI, SPECCHIA

*All'emendamento 2.40, comma 9-septies, sopprimere le seguenti parole: «secondo i criteri di cui al primo periodo del comma 9-sexies, senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione sarà detratto a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate sino al momento della cessione. Il nuovo proprietario si assumerà gli oneri di completamento della bonifica ed i fondi residui dell'intervento pubblico saranno reintroitati dallo Stato.».*

**2.40/32**

LAURO, NOVI

*All'emendamento 2.40, comma 9-septies, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «L'ufficio tecnico erariale dovrà compiere le proprie valutazioni entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La valutazione degli immobili dovrà tener conto dell'utilizzazione economica che ne sarà fatta successivamente, nonché dell'attuale loro stato di conservazione; l'asta pubblica dovrà essere effettuata con riferimento a singoli lotti funzionali così come saranno individuati, ai fini della loro utilizzazione economica, dal planovolumetrico che sarà elaborato dal comune di Napoli.».*

**2.40/33**

LAURO, NOVI

*All'emendamento 2.40, dopo il comma 9-octies, inserire il seguente:*

«9-nonies. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, nonché quelle di cui ai precedenti commi, all'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 sono aggiunte le seguenti lettere:

“p-bis) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);

p-ter) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche).”».

**2.40/34**

IL GOVERNO

*Il comma 9 è sostituito dai seguenti:*

«9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è approvato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli. Il piano è redatto, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal soggetto attuatore previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sulla base e nel rispetto delle previsioni urbanistiche vigenti sull'area interessata e comprende il completamento delle azioni già previste dal citato articolo 1, comma 1 della legge n. 582 del 1996, gli interventi necessari per la demolizione della colmata a mare e del pontile sud, nonché la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti dall'articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al piano è allegata una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi già realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri, nonché un termine per la conclusione dei lavori ed un motivato parere del comune di Napoli.

9-bis. Per far fronte agli oneri previsti dal comma 9, è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 cui si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9-ter. Il comitato di coordinamento e la commissione di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 582 del 1996 cessano le loro funzioni con la data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 9. La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano è posta in capo al Ministro dell'ambiente, il quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabili-

ti nel piano stesso, può, previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre l'affidamento a terzi per l'esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell'articolo 17, commi 2, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

*9-quater.* In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell'area di Bagnoli, è attribuita facoltà al comune di Napoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, direttamente o tramite società partecipata, di acquisire dall'IRI o da altra società dello stesso gruppo la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica al prezzo e con le condizioni e modalità di cui ai commi seguenti.

*9-quinquies.* L'acquisizione delle aree da parte del comune di Napoli può avvenire anche in concorso con altri enti pubblici territoriali o tramite l'intervento di società di trasformazione urbana costituite dal comune di Napoli ai sensi dell'articolo 17, comma 59, della legge n. 127 del 1997. Il comune di Napoli, o altro soggetto previsto dal presente comma o dal comma *9-quater*, a seguito del trasferimento di proprietà subentra nelle attività di bonifica attualmente gestite dalla Bagnoli S.p.A. con il trasferimento dei contratti in essere, dei finanziamenti specifici ad essi riferiti e di quelli non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il completamento della bonifica; gli affidamenti dei lavori successivamente a tale subentro avverranno secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione.

*9-sexies.* Ai fini dell'acquisizione da parte del comune di Napoli della proprietà delle aree oggetto dei progetti di bonifica, il corrispettivo è calcolato dall'ufficio tecnico erariale in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili che, secondo il progetto di completamento approvato, dovranno rimanere nell'area oggetto di cessione; dall'importo così determinato sarà detratto, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, il trenta per cento dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione nelle attività di bonifica.

*9-septies.* In caso di rinuncia esplicita da parte del comune di Napoli all'acquisto delle aree soggette ad interventi di bonifica, l'IRI o altro proprietario, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederà all'alienazione mediante asta pubblica, il cui prezzo base sarà determinato dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al primo periodo del comma *9-sexies*, senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione sarà detratto a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate sino al momento della cessione. Il nuovo proprietario si assumerà gli oneri di completamento della bonifica ed i fondi residui dell'intervento pubblico saranno reintroitati dallo Stato.

*9-octies.* All'articolo 1 del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582 sono abrogati i commi 5, *5-bis*, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12».

*Al comma 9, sostituire le parole da: «, di cui all'articolo 1», fino a: «30 marzo 1996», con le seguenti: «e di Sesto San Giovanni, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, favorendo, inoltre, l'insediamento di nuove attività produttive non inquinanti. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'aggiornamento unitariamente con il completamento del piano di risanamento in corso, è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per l'area di Bagnoli e 10.000 milioni per l'area di Sesto San Giovanni per ciascuno degli anni 1999-2003 da corrispondere con le medesime modalità di cui all'accordo di programma sottoscritto in data 30 marzo 1996,».*

**2.35**

TRAVAGLIA, RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

*Al comma 9 sostituire le parole: «lire 50.000 milioni», con le seguenti: «lire 40.000 milioni».*

**2.36**

PIZZINATO, PAROLA, MACONI, BERNASCONI

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

«10. Con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è approvato l'aggiornamento del piano di interventi per il recupero e il ripristino ambientale dell'area urbana di Sesto S. Giovanni, relativa ai dismessi stabilimenti siderurgici ed industriali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582. Tali interventi riguardano i previsti completamenti delle opere di bonifica, recupero e ripristino ambientale in definizione da parte dell'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni con il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la regione Lombardia. Il Piano degli interventi che verrà approvato con decreto del Ministro dell'ambiente è connesso ai dati e ai progetti elaborati dall'amministrazione comunale. Per far fronte agli oneri derivanti dall'aggiornamento unitamente con il completamento del Piano di risanamento è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 e relativi ai seguenti interventi:

a) salvaguardia degli edifici industriali di valore storico per la realizzazione del Museo dell'industria e del lavoro 10 miliardi;

b) oneri relativi alla bonifica 20 miliardi;

c) realizzazione del parco pubblico ex aree Falck ex stabilimenti Unione concordia 20 miliardi».

**2.37**

PIZZINATO, PAROLA, MACONI, BERNASCONI

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" sostituire le parole: "5 KV/m e 0,1 mT" con le seguenti: "0,5KV/m e 0,2 microTesla" e "10 KV/m e 1 mT" con le seguenti: "1 KV/m e 0,5 microTesla".

2. All'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" sostituire le parole: "10 m" con le seguenti "50 m" "18 m" con le seguenti "100 m" "28 m" con le seguenti "150 m".

**2.0.28**

BORTOLOTTO, POLIDORO, MAGGI, SPECCHIA

**Art. 3.**

*Al comma 1, dopo le parole: «All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, 2, 3 e 4» sostituire le parole: «e 5» con le seguenti: «, 5, 7 e 8».*

**3.1**

BORTOLOTTO

*Al termine dell'articolo 3, aggiungere il seguente comma:*

«4. Con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono approvati gli ulteriori interventi di bonifica, recupero e ripristino ambientale delle aree industriali di Sesto San Giovanni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486 convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli ulteriori interventi di cui all'articolo 2, comma 10, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 da corrispondere con le medesime modalità».

**3.2**

PIZZINATO, PAROLA, MACONI, BERNASCONI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1999

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 15,10.

(R029 000, B60<sup>a</sup>, 0024<sup>o</sup>)

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1999

*Presidenza del Vice Presidente*  
Franco GERARDINI

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, B37<sup>a</sup>, 0112°)

Franco GERARDINI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

**Audizione del dottor Franco Todisco, presidente dell'ASSOVETRO, del dottor Carlo Montalbetti, direttore generale del COMIECO e del dottor Mario Magnini, presidente del COREPLA**  
(A010 000, B37<sup>a</sup>, 0001°)

Franco GERARDINI, *presidente*, espone che la finalità delle audizioni odierne è quella di acquisire dati ed opinioni che possano essere di ausilio all'elaborazione di un documento apposito della Commissione sulla modifica della «direttiva imballaggi». Dà la parola al dottor Todisco.

Franco TODISCO, *presidente dell'ASSOVETRO*, osserva che vi è stato nei diversi paesi comunitari, che hanno recepito le direttive comunitarie in materia di rifiuti e di imballaggi, uno sviluppo assai differenziato. In Italia, per esempio, è risultato difficoltoso il percorso che ha portato all'operatività del CONAI. Neanche il sistema di raccolta dei rifiuti è giunto ancora a regime. In questo contesto ritiene velleitari i pro-

positi della Commissione europea di innalzare le percentuali di recupero e riuso contenute attualmente nella direttiva 94/62/CEE.

Ritiene che non si possano confondere i concetti di riciclaggio e di recupero, poichè a suo avviso per riciclaggio si deve intendere soltanto l'attività di recupero dei rifiuti che porti al reimpiego del materiale recuperato nello stesso settore di provenienza. Per esempio non sarebbe riciclaggio in senso proprio il riutilizzo di rottami di vetro di bottiglie nell'edilizia.

Un altro punto problematico che ritiene opportuno sottolineare è quello relativo al modo di misurare il rispetto delle percentuali da parte dei destinatari della norma. In particolare ritiene che debbano essere computati nel calcolo anche i quantitativi di materiale di recupero importato da altri paesi comunitari, giacchè deve ritenersi che lo spazio comune europeo deve essere tale ad ogni riguardo. A ciò si aggiunga che, poichè le bottiglie di vetro sono suscettibili di molti e ripetuti usi, nel computo delle percentuali dovrebbe essere considerato anche questo aspetto.

Ulteriore punto meritevole di attenzione è quello relativo alla produzione degli imballaggi. È da considerare infatti che in molti settori merceologici l'imballaggio è diventato da necessità tecnica e pratica un veicolo di promozione e pubblicità.

Carlo MONTALBETTI, *direttore generale del COMIECO*, illustra che il consorzio di cui è dirigente conta 3400 imprese consorziate, vale a dire oltre il 90 per cento del settore di riferimento. Nel 1997 ha realizzato il recupero del 39 per cento del materiale immesso sul mercato e il riciclo del 36 per cento. Da questi dati ritiene di poter trarre la conclusione che nell'industria cartaria italiana vi è una importante vocazione al riciclaggio.

Il COMIECO, come prescritto dal sistema CONAI, ha elaborato il proprio programma di prevenzione. In esso è previsto che si passi dal recupero e riciclaggio delle 4 milioni e 180 mila tonnellate del 1998 a 4 milioni e 900 mila nel 2001.

Con riferimento alla direttiva 94/62/CEE, osserva che nonostante alcune difficoltà pratiche, essa abbia cominciato a dare i suoi frutti. Ritiene tuttavia che la sua revisione offra l'occasione per alcuni necessari adeguamenti. In particolare afferma la necessità di una migliore definizione di imballaggio, poichè anche questa è decisiva per il computo delle percentuali. Si domanda, per esempio, se le buste e le etichette costituiscano imballaggio.

Allo stesso riguardo ritiene che vada rivista anche la classificazione degli imballaggi in primari, secondari e terziari. Su tale classificazione è impostata la direttiva che invece dovrebbe essere ispirata al concetto dei «flussi», che consideri la provenienza e il percorso degli imballaggi, anzichè la loro funzione in senso statico.

Venendo all'ipotizzato innalzamento delle percentuali, ritiene che sarebbe più realistico fissare come obiettivi le soglie che attualmente costituiscono i massimi delle forchette previste nella direttiva.

Per quanto riguarda il concetto di prevenzione, ritiene che non sia corretto aspirare alla riduzione della produzione degli imballaggi, anche perchè la commisurazione di tale produzione non si rivela sempre funzionale agli obiettivi, giacchè per esempio la carta riciclata pesa di più di quella prodotta all'origine.

Afferma altresì che per raggiungere l'obiettivo di un'applicazione più omogenea della normativa comunitaria nei vari paesi, sarebbe auspicabile la conclusione di accordi di reciprocità nonchè l'istituzione di una banca dati europea per il controllo delle quantità.

Illustra che nell'ambito dell'accordo tra l'ANCI e il CONAI, il COMIECO si è assunto l'impegno di garantire insieme alla raccolta della carta grafica anche quella della carta da imballaggio. In tale contesto il consorzio profonderà un particolare sforzo nelle regioni meridionali.

Mario MAGNINI, *presidente del COREPLA*, illustra che al consorzio di cui è presidente aderiscono 1950 imprese e che esso recupera 380 mila tonnellate all'anno di plastica, pari al 20 per cento dell'immesso al consumo. Per le proprie attività il consorzio ha investito più di 200 miliardi. Esso ha in Italia 47 centri di conferimento e 17 di selezione per una capacità complessiva di 140 mila tonnellate.

Quanto alle ipotizzate modifiche della direttiva 94/62/CEE, ritiene che i nuovi obiettivi sono irrealizzabili sotto ogni profilo. In particolare per quel che concerne la plastica, sottolinea come il riuso in senso proprio sia quasi del tutto impraticabile (sono per esempio imballaggi di plastica sia le bottiglie che i bicchierini di yogurt).

Quanto alla prevenzione, non condivide l'impostazione che marginalizza l'incenerimento, mentre per quel che concerne la responsabilità condivisa afferma che il maggior peso in questo settore debba spettare ai produttori dei beni di consumo contenuti negli imballaggi e non sui produttori degli imballaggi stessi.

Non vuole esimersi dal riconoscere che il sistema CONAI complessivamente funziona, ma osserva che la plastica è un materiale problematico.

Franco GERARDINI, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, domanda al dottor Todisco se può chiarire meglio le sue osservazioni circa le modalità di conteggio delle percentuali; al dottor Montalbetti chiede di spiegare meglio la sua idea sugli accordi di reciprocità e al dottor Magnini domanda un'opinione circa il recupero energetico.

Franco TODISCO afferma che l'industria del vetro da molti anni utilizza il rottame, tuttavia la quantità di quest'ultimo non soddisfa le esigenze di materia prima. Di qui la necessità dell'importazione. A suo avviso le quantità di materiale recuperato importato dovrebbero rientrare nei conteggi.

Auspica che il gettito di vetro recuperato utilizzabile per l'industria possa aumentare nell'immediato futuro con una migliore resa della raccolta differenziata, per la quale però occorre non solo una migliore

educazione civica ma anche un più proficuo rapporto con gli enti locali, specie al meridione.

Carlo MONTALBETTI tiene a ricordare che nel concetto di prevenzione devono rientrare tutte le tre leve (incenerimento, compostaggio e riuso) e sottolinea nuovamente che persistono troppe differenze nei diversi paesi comunitari.

Mario MAGNINI osserva che l'uso della plastica recuperata come combustibile è un uso nobile poichè non solo consente di sfruttare a pieno le proprietà della plastica ma anche di risparmiare altri carburanti. Del resto non mancano tecnologie che permettono la combustione della plastica prevenendo emissioni gassose tossiche.

Franco GERARDINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e, poichè nessuno chiede la parola, li congeda.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,40 alle ore 14,50.  
(R029 000, B37<sup>a</sup>, 0018<sup>o</sup>)

**COMMISSIONE PARLAMENTARE****Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge  
23 dicembre 1996, n. 662**

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1999

*Presidenza del Presidente*  
Salvatore BIASCO

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**Seguito dell'esame di una proposta di relazione finale in materia di IRAP**  
(Seguito dell'esame e rinvio)  
(R050 001, B14<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

La Commissione riprende l'esame in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, preannuncia la presenza del ministro nella seduta che avrà luogo la prossima settimana.

Il senatore Antonio D'ALÌ (F.I.), ritiene che la bozza di relazione non risponda alle aspettative, anche perchè non riporta dati sufficientemente approfonditi per valutare gli effetti della imposta introdotta. Vi sono, in essa, aspetti negativi che non possono essere minimizzati. È necessaria inoltre un'analisi più approfondita anche in relazione alle dimensioni delle imprese.

Un dato rilevante, sul quale la relazione non si sofferma, è la questione della legittimità costituzionale dell'imposta, sotto il profilo degli effetti raggiunti.

Per quanto concerne l'invarianza del gettito, che era un presupposto della delega, la normativa delegata, sia pure per accertamento successivo, si rivela difforme dall'obiettivo segnato dalla legge. La riduzione dell'entrata di 9.000 miliardi non può neppure esser fatta valere sotto il profilo dell'alleggerimento del carico fiscale, perchè ha prodotto incrementi per altre imposte. Il fallimento dell'IRAP incide, quindi, sull'operato del Ministro, il quale, dinanzi alle larghe critiche delle categorie e dell'opinione pubblica, dovrebbe sentirsi indotto alle dimissioni: il Governo mantiene invece sulla questione un atteggiamento di sufficienza, senza tener conto neppure dei dubbi

e delle segnalazioni che prendono le mosse dalle altre esperienze dei paesi dell'Unione europea.

Nel riservarsi di approfondire in altra occasione il merito della relazione proposta, che appare giustificativa nei confronti del Governo, e per taluni aspetti contraddittoria, e che comunque non assolve alla funzione di controllo propria della Commissione, rileva che occorre approfondire i dati, a partire dal contesto macro-economico. La Commissione, conclusivamente, dovrebbe limitarsi a constatare che i parametri della delega non sono stati rispettati; e la relazione dovrebbe perdere ogni caratteristica di documento propositivo, per costituire un mero documento di studio.

Il senatore Sergio ROSSI (Lega Padania) ritiene che la relazione avrebbe dovuto evidenziare l'impatto della riforma sugli enti locali, che da essa hanno riportato svantaggi. Questa carenza della relazione richiede pertanto un'integrazione e un rinvio dell'esame.

Il deputato Gaetano RABBITO (Dem. Sin.-Ulivo) si riserva di esaminare in una successiva occasione il merito del testo proposto, ma chiarisce sin d'ora che oggetto dell'attenzione della Commissione non doveva essere tanto la questione del gettito, quanto piuttosto l'impatto della nuova imposta sul sistema produttivo, e sulle imprese in particolare. Si deve difatti acquisire una visione integrata della riforma: anche per tale motivo la Commissione ha ascoltato vari soggetti, e le numerose audizioni svolte si proponevano anche questo scopo.

In attesa di dati relativi al gettito dell'imposta, la relazione intende valutare già ad esso la praticabilità di alcuni possibili interventi di manutenzione normativa. Ciò rientra senza dubbio tra le potestà della Commissione: altre questioni, come quella relativa alla costituzionalità della nuova imposta, possono piuttosto essere più utilmente vagliate in altre sedi.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che, come convenuto, si riserva di convocare per mercoledì 22 settembre prossimo.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1999

*Presidenza del Presidente*  
Vincenzo CERULLI IRELLI

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*  
(A007 000, B31<sup>a</sup>, 0052<sup>o</sup>)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone, in attesa del ministro per i lavori pubblici, di invertire l'ordine del giorno nel senso di passare prima all'esame del provvedimento recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 361 del 1998, in seguito all'esame degli altri provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, ed infine all'audizione del ministro e dell'amministratore dell'ANAS.

La Commissione consente.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica di aver preso contatti con il ministro per le politiche agricole per una audizione da svolgere nella seduta di mercoledì 22 settembre prossimo in merito allo schema di decreto legislativo recante il riordino dell'UNIRE nonchè allo schema di decreto concernente la riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura.

**Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, concernente l'istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario»**

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con indirizzo)  
(R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0065<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'esame rinviato il 14 settembre 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, non essendovi richieste di intervento dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Il deputato Paola MANZINI (DS-U), *relatore*, richiamando quanto rilevato in sede di relazione sul provvedimento, propone di esprimere parere favorevole con un indirizzo al Governo dal seguente tenore: «sostituire il punto 2 della lettera c) dell'articolo 1 con il seguente: «2) al settimo comma sopprimere le parole «salvo gli esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione, il cui incarico è disciplinato dai commi 56 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica agli esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione. Nei riguardi di questi ultimi si applicano, se dipendenti delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni recate dai commi 56 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa».

In tal modo si eviterebbero gli inconvenienti conseguenti alla formulazione contenuta nel decreto legislativo 361/98 e si chiarirebbe che ai dipendenti si applica la normativa dei commi 56 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 662.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone, se non vi sono richieste di modifica alla proposta di parere illustrata dal relatore, di passare subito alla votazione della proposta medesima.

La Commissione consente: approva quindi la proposta di parere illustrata dal relatore (*vedi allegato*).

**Schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»**

(Seguito dell'esame e rinvio)  
(R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0040<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'esame rinviato da ultimo il 14 luglio 1999.

Il deputato Luciano CAVERI (misto-Min. linguist.) richiamando l'articolo 10 del provvedimento in esame concernente la revisione statutaria degli enti non ricompresi nelle tabelle A e B fa presente che il riordino del Club alpino dovrà avvenire sulla base di quanto disposto nell'articolo 10 non figurando tale ente all'interno delle tabelle suddette. Reputa altresì opportuno invitare il Governo ad indicare anche gli enti interessati dalla revisione statutaria dell'articolo 10.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, condividendo la richiesta del collega Caveri, fa presente che l'articolo 10, secondo quanto previsto dalla disposizione medesima, non trova applicazione

per gli enti che hanno struttura associativa quale il Club alpino italiano.

Il deputato Luciano CAVERI (misto-Min. linguist.) osserva che l'eccezione per gli enti aventi struttura associativa deriva dal fatto che per quegli enti le disposizioni di organizzazione non sono dettate con regolamento. Il riordino potrà avvenire pertanto attraverso una revisione dello statuto che deve adeguarsi ad una serie di criteri e direttive. A tal proposito fa notare che l'articolo 10, comma 1, fa salve le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere *a)* ed *e)* dello stesso articolo 10 ed ai quali i criteri di cui alla lettera *b)* si applicano solo se coerenti con la natura e l'attività dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi. Pertanto il riordino del Club alpino, pur in assenza di un regolamento, dovrà avvenire attraverso un adeguamento dello statuto ad alcuni criteri dell'articolo 10.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, precisa che gli enti aventi struttura associativa sono esclusi dalla revisione da realizzare con regolamento. Per essi il riordino consegue ad un adeguamento dello statuto. Condivide le proposte dell'onorevole Caveri di invitare il Governo ad indicare anche l'elenco degli enti per i quali il riordino interverrà con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2000 secondo quanto disposto dall'articolo 10.

Il deputato Luciano CAVERI (misto-Min. linguist.) fa presente l'opportunità di un ulteriore elenco degli enti aventi struttura associativa per i quali il riordino avverrà con modifica dello statuto.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, osserva che l'adeguamento statutario per gli enti con struttura associativa è rimesso all'autonomia degli enti medesimi.

Il deputato Luciano CAVERI (misto-Min. linguist.) fa notare la scarsa chiarezza della norma circa l'eventualità di un mancato adeguamento dello statuto dell'ente con struttura associativa, quale il CAI, ai criteri indicati dall'articolo 10 fatta eccezione per quelli di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)*. Sembrerebbe infatti che il mancato adeguamento possa determinare il venir meno della natura pubblica dell'ente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, condivide le considerazioni del deputato Caveri sull'opportunità di un chiarimento del Governo in merito. Aggiunge che il provvedimento in esame presenta aspetti delicati che occorre chiarire al fine di pervenire ad un riordino completo e coerente del sistema degli enti pubblici nazionali non previdenziali.

Il deputato Riccardo MIGLIORI (AN) condivide le richieste di chiarimenti del Governo sul provvedimento in esame al fine di una

maggiore analisi degli effetti complessivi del riordino del sistema degli enti pubblici nazionali in relazione al quale emergono alcuni aspetti di scarsa chiarezza.

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U) fa notare che gli enti pubblici di cui alla tabella A assumono la personalità giuridica di diritto privato. Ricorda inoltre che il riordino degli enti pubblici nazionali disposto dall'articolo 11, comma 1, lettera *b*) della legge delega 15 marzo 1997, n. 59, è diretto alla riorganizzazione degli enti pubblici al fine del contenimento della spesa pubblica e della maggiore funzionalità degli stessi, alla fusione o soppressione di enti con finalità omologhe, alla trasformazione in uffici dello Stato degli enti per i quali l'autonomia non sia necessaria, nonché alla liquidazione degli enti inutili e alla trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni di rilevante interesse pubblico o per il funzionamento dei quali non sia necessaria la personalità di diritto pubblico.

Considerando che nella tabella A del provvedimento in esame è iscritto anche l'ente per le ville vesuviane, reputa opportuno ricordare che tale ente è stato istituito con la legge n. 578 del 1971, di iniziativa parlamentare, al fine della conservazione, del restauro e della valorizzazione del patrimonio artistico vesuviano. L'ente figura come consorzio tra lo Stato, la regione Campania, la provincia di Napoli e i comuni di Napoli, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Torre del Greco; esso ha cominciato ad operare nel 1977 a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'elenco delle 121 ville settecentesche vesuviane sottoposte a tutela. L'attività dell'ente è finalizzata a conservare, valorizzare nonché acquisire il patrimonio artistico in armonia con i diversi sistemi di risorse culturali presenti nell'area vesuviana, nonché con le risorse ambientali e naturali dell'area medesima. Sulla base di tali premesse reputa opportune tre considerazioni.

In primo luogo, e in relazione al contenimento della spesa pubblica quale criterio direttivo per il riordino degli enti pubblici nazionali non previdenziali, fa presente che i contributi erogati dallo Stato all'ente ville vesuviane previsti dalla legge n. 578 del 1971 sono relativi agli anni 1971-1980 e ammontano a 100 milioni annui. Considerando pertanto che dal 1980 lo Stato non finanzia l'ente non si comprende come possa procedersi al riordino al fine di un contenimento della spesa pubblica.

In secondo luogo, e in relazione al criterio della privatizzazione degli enti che non svolgono servizi o funzioni di interesse pubblico, fa notare che la trasformazione dell'ente Ville vesuviane in persona giuridica di diritto privato potrebbe pregiudicare la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed architettonico dell'area vesuviana indicata quale finalità dell'ente dalla stessa legge n. 578 del 1971.

In terzo luogo, e in relazione al criterio direttivo della riorganizzazione degli enti pubblici, osserva che è in corso d'esame presso la Commissione Agricoltura della Camera un provvedimento concernente l'ente Ville vesuviane al quale si riconosce potestà amministrativa e regolamentare. L'ente presupporrebbe un consorzio obbligatorio fra tutti i comuni dell'area vesuviana nei quali hanno sede le monumentali ville set-

tecentesche anche allo scopo di estendere la tutela ad altri beni architettonici «minori» rappresentati da masserie e casali presenti nell'area vesuviana e sviluppatisi intorno alla Reggia di Portici.

Considerando l'indiscusso valore del patrimonio culturale dell'area vesuviana, propone lo stralcio dell'ente per le Ville vesuviane dall'elenco di cui alla tabella A dello schema di decreto in esame.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa notare che la trasformazione di enti pubblici in persone giuridiche di diritto privato rappresenta una linea di politica istituzionale: a tal proposito richiama l'esperienza delle fondazioni bancarie. Attraverso la trasformazione si realizza una dequotazione formale del titolo dell'ente cui consegue l'applicazione della disciplina contenuta nel libro I del codice civile. Reputa pertanto opportuno, alla luce di tali linee di politica istituzionale, comprendere quali possano essere i cambiamenti in concreto della trasformazione dell'ente pubblico in persona giuridica di diritto privato al fine di verificare l'idoneità della scelta.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del Ministro dei lavori pubblici, Dott. Enrico Micheli, e dell'Amministratore dell'ANAS, Dott. Giuseppe D'Angiolino, in merito allo schema di decreto legislativo recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale**

(Svolgimento e conclusione)

(R033 004, B31<sup>a</sup>, 0045<sup>o</sup>) (R047 000, B31<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Il ministro Enrico MICHELI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono i deputati Luciano CAVERI, Giacomo STUCCHI, Nuccio CARRARA, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, i senatori Sergio VEDOVATO, Renzo GUBERT, Giancarlo TAPPARO, Gianni NIEDDU.

Replica infine il ministro Enrico MICHELI ed interviene l'amministratore dell'ANAS, Dott. Giuseppe D'ANGIOLINO.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**Schema di decreto legislativo recante «Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59»**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, concernente l'istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario»**

PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, concernente l'istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario», deliberato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con il seguente indirizzo:

sostituire il punto 2 della lettera *c*) dell'articolo 1 con il seguente:

«2) al settimo comma sopprimere le parole «salvo gli esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione, il cui incarico è disciplinato dai commi 56 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica agli esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione. Nei riguardi di questi ultimi si applicano, se dipendenti delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni recate dai commi 56 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa».

## SOTTOCOMMISSIONI

### BILANCIO (5<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1999

219<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**(3160-B) Emendamenti al disegno di legge: Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte favorevole condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore FERRANTE, dopo aver illustrato gli emendamenti trasmessi, propone di esprimere parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17 e 12.21, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sugli emendamenti 12.6, 12.18, 12.19 e 12.20 è condizionato, ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla approvazione, di un importo complessivo di spesa non superiore a 30,441 miliardi nel 1999, 28,760 miliardi nel 2000 e 9,660 miliardi a decorrere dal 2001.

La Sottocommissione conviene con la proposta del relatore.

*La seduta termina alle ore 15,10.*